



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231 DEL 2001**

Approvazione del Consiglio di Amministrazione: 15 giugno 2026

### Abbreviazioni e definizioni

<b>Area</b>	Struttura organizzativa di Sogei demandata al presidio di un macro-insieme omogeneo o coordinato di processi e servizi che abbiano impatti sul cliente esterno o interno; gestisce obiettivi esecutivi e, in contesti di particolare complessità, si articola in Linee operative.
<b>Aree a rischio</b>	Le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs 231 del 2001.
<b>Attività sensibile</b>	Attività aziendale nel cui ambito possono assumere particolare rilevanza i rischi di esporre la Società a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a commissione dei reati di corruzione di cui alla L. 190/2012.
<b>CCNL</b>	Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti, impiegati e dirigenti.
<b>CdA</b>	Consiglio di Amministrazione.
<b>Codice etico</b>	Codice comprendente il complesso di diritti, doveri e responsabilità che Sogei assume nei confronti dei propri interlocutori nello svolgimento della propria attività, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società.
<b>Collaboratori</b>	Coloro che agiscono in nome o per conto di Sogei sulla base di apposito mandato o di altro vincolo contrattuale.
<b>Decreto</b>	Il D.Lgs 231 del 2001, come successivamente modificato e integrato.
<b>Destinatari (del Modello 231)</b>	Componenti degli organi sociali e degli organismi interni di governance aziendale e dipendenti, collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati (ad esempio: consulenti, fornitori, partner).
<b>Dipendenti</b>	Tutti i lavoratori subordinati di Sogei (compresi i dirigenti).
<b>Direzione</b>	Struttura organizzativa di Sogei deputata al governo e al coordinamento di uno o più clienti e responsabile di una rilevante porzione dei ricavi, ovvero preposta al governo di servizi di supporto. Si articola in Aree e può avere a diretto riporto delle Linee operative di staff.
<b>Divisione</b>	Struttura organizzativa di Sogei più aggregante, deputata al governo di un insieme organico di ecosistemi strategici; si articola tipicamente in Direzioni, ma può avere a diretto riporto anche Aree e Linee Operative.

<b>Key Officer</b>	Persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli Processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni; nel contesto Sogei sono rappresentate dai Direttori, dai Responsabili di Area/Linea Operativa e da altri ruoli organizzativi previsti da specifica normativa (es. Dirigente Preposto, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ecc.).
<b>Linea Operativa (LO)</b>	Struttura organizzativa deputata alla gestione di obiettivi operativi connessi all'erogazione di servizi di business o strumentali al funzionamento interno, caratterizzati tipicamente da medio/alta complessità gestionale, tali da prevedere interazioni costanti con stakeholder esterni o interni all'Azienda. Non prevede ulteriori articolazioni formalizzate.
<b>GIAS</b>	Global Internal Audit Standards, in vigore da gennaio 2025.
<b>MEF</b>	Ministero dell'Economia e delle Finanze.
<b>Modello 231, MOG</b>	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231 del 2001.
<b>Organi Sociali</b>	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale di Sogei.
<b>OdV</b>	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.
<b>PA</b>	Pubblica Amministrazione, pubbliche amministrazioni.
<b>Piano/PTPCT</b>	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex legge 190 del 2012.
<b>PNA</b>	Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC.
<b>Processo aziendale</b>	Insieme di attività collegate tra loro, eseguite da Sogei nell'ambito della gestione operativa, atte a trasformare delle risorse (input di processo) nel servizio o prodotto finale a valore aggiunto (output di processo), destinato a un soggetto interno o esterno a Sogei (Cliente), Il Processo è inoltre teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, determinato in sede di pianificazione con il Committente.
<b>Process owner</b>	Ha l'autorità, la capacità e il compito di definire e governare un Processo aziendale. Ne garantisce il costante aggiornamento e il monitoraggio per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle performance stabilite e il miglioramento continuo.
<b>RPCT</b>	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex legge 190 del 2012.
<b>Reati presupposto</b>	Le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente prevista dal Decreto 231.

<b>Stakeholder</b>	Ogni persona oppure organizzazione che può influenzare, essere influenzata o percepire sé stessa come influenzata da una decisione o da un'attività della Società (quali, azionisti, investitori istituzionali).
<b>Soggetti Apicali</b>	Soggetti che, nell'ambito di Sogei, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso.
<b>Soggetti Sottoposti</b>	Soggetti che, nell'ambito di Sogei, sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
<b>Soggetti Terzi</b>	soggetti esterni che pur non appartenendo all'organizzazione aziendale di Sogei, e perciò diversi dai Collaboratori, collaborano con la Società tra cui, inter alia, i fornitori, gli agenti, i consulenti, i professionisti, e altri partner commerciali che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la stessa o agiscono in nome e per conto della Società
<b>Standard di controllo generali</b>	Rappresentano misure di controllo applicabili indistintamente a tutti i Processi/Attività Sensibili.
<b>Standard di controllo specifici</b>	Rappresentano disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili.
<b>Struttura organizzativa</b>	Struttura organizzativa aziendale (Divisione, Direzione, Area, Linea Operativa)
<b>Vertice aziendale</b>	Il CdA, i responsabili di Divisione e di Direzione (Senior Management).

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>17</b>
<b>2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SOGEI: CONTENUTI E ARTICOLAZIONE</b>	<b>17</b>
<b>3. SOGEI SPA: PROFILO E MISSIONE</b>	<b>18</b>
<b>4. GOVERNANCE AZIENDALE</b>	<b>19</b>
4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	19
4.2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	20
4.3 COLLEGIO SINDACALE	21
4.4 MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI	21
4.5 SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	22
4.6 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	22
4.7 ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.8 DIRIGENTE PREPOSTO	22
4.9 INTERNAL AUDIT	23
4.10 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	23
4.11 RESPONSABILE DELLE FUNZIONI ANALOGHE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	24
4.12 DATA PROTECTION OFFICER	24
4.13 CHIEF ETHICS OFFICER	24
<b>5. STRUMENTI DI GOVERNANCE</b>	<b>24</b>
<b>6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b>	<b>27</b>
<b>7. SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>28</b>
7.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI	29

7.2	MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	30
7.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	31
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	32
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	33
7.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
7.7	MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGEI	34
7.8	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E LAVORATORI PARASUBORDINATI	34
7.9	MISURE SANZIONATORIE PER VIOLAZIONE DELLE TUTELE WHISTLEBLOWING	34
7.10	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	35
7.10.1	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	36
7.10.2	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	37
7.10.3	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	38
7.10.4	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
7.10.5	PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGEI, COLLABORATORI ESTERNI E LAVORATORI PARASUBORDINATI	39
<b>8.</b>	<b>WHISTLEBLOWING</b>	<b>39</b>
<b>9.</b>	<b>ATTUAZIONE DEL MODELLO 231</b>	<b>40</b>
9.1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	40
9.2	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO 231	42
9.3	ORGANISMO DI VIGILANZA	45
9.3.1	CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
9.3.2	IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA SOGEI	48

9.3.3	FUNZIONI E POTERI	50
9.3.4	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	52
9.3.5	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	56
9.4	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	57
9.4.1	FORMAZIONE	57
9.4.2	IMPEGNI E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	58
9.4.3	IMPEGNI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI	58
9.4.4	INFORMATIVA A COLLABORATORI E INTERLOCUTORI	58
<b>10.</b>	<b>REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231 DEL 2001</b>	<b>59</b>
10.1	CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO	60
	<b>SEZIONE II – PARTE SPECIALE</b>	<b>73</b>
<b>11.</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>73</b>
<b>12.</b>	<b>ELENCO DEI PROCESSI</b>	<b>74</b>
<b>13.</b>	<b>LE FAMIGLIE DI REATO CONSIDERATE</b>	<b>75</b>
<b>14.</b>	<b>STANDARD DI CONTROLLO GENERALI</b>	<b>77</b>
<b>15.</b>	<b>STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI</b>	<b>78</b>
<b>16.</b>	<b>PROCESSO "AFFARI LEGALI"</b>	<b>79</b>
16.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	79
16.2	PROCESS OWNER	79
16.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	79
16.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	81
16.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	81

16.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	81
16.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	82
16.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	85
16.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	85
<b>17.</b>	<b>PROCESSO "AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE"</b>	<b>87</b>
17.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	87
17.2	PROCESS OWNER	87
17.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	87
17.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	89
17.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	89
17.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	89
17.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	90
17.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	90
17.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	90
<b>18.</b>	<b>PROCESSO "APPROVVIGIONAMENTO"</b>	<b>92</b>
18.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	92
18.2	PROCESS OWNER	92
18.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	92
18.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	94
18.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	94
18.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	94
18.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	95
18.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	96

18.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	97
<b>19.</b>	<b>PROCESSO "CICLO ATTIVO"</b>	<b>99</b>
19.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	99
19.2	PROCESS OWNER	99
19.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	99
19.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	100
19.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	100
19.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	100
19.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	101
19.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	102
19.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	102
<b>20.</b>	<b>PROCESSO "CICLO PASSIVO"</b>	<b>103</b>
20.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	103
20.2	PROCESS OWNER	103
20.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	103
20.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	105
20.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	105
20.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	106
20.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	107
20.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	108
20.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	109
<b>21.</b>	<b>PROCESSO "COMUNICAZIONE ESTERNA"</b>	<b>111</b>
21.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	111

21.2	PROCESS OWNER	111
21.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	111
21.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	113
21.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	113
21.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	114
21.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	114
21.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	117
21.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	117
<b>22.</b>	<b>PROCESSO “CONTABILITÀ E BILANCIO”</b>	<b>119</b>
22.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	119
22.2	PROCESS OWNER	119
22.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	119
22.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	122
22.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	122
22.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	122
22.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	124
22.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	128
22.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	128
<b>23.</b>	<b>PROCESSO “DATA CENTER MANAGEMENT: ESERCIZIO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI”</b>	<b>131</b>
23.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	131
23.2	PROCESS OWNER	131
23.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	131

23.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	132
23.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	132
23.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	132
23.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	133
23.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	133
23.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	134
<b>24.</b>	<b>PROCESSO "GESTIONE AVVENIMENTI IPPICI E SPORTIVI"</b>	<b>135</b>
24.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	135
24.2	PROCESS OWNER	135
24.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	135
24.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	136
24.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	136
24.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	136
24.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	137
24.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	138
24.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	138
<b>25.</b>	<b>PROCESSO "GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI SOGEEI"</b>	<b>139</b>
25.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	139
25.2	PROCESS OWNER	139
25.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	139
25.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	140
25.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	140
25.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	140

25.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	140
25.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	141
25.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	141
<b>26.</b>	<b>PROCESSO “GESTIONE DEL CONTENZIOSO SOCIETARIO”</b>	<b>142</b>
26.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	142
26.2	PROCESS OWNER	142
26.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	142
26.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	143
26.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	143
26.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	143
26.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	144
26.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	145
26.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	146
<b>27.</b>	<b>PROCESSO “GESTIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE E DI WELFARE”</b>	<b>147</b>
27.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	147
27.2	PROCESS OWNER	147
27.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	147
27.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	148
27.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	148
27.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	148
27.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	149
27.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	149
27.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	149

<b>28. PROCESSO “GESTIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI”</b>	<b>151</b>
28.1 OBIETTIVO DEL PROCESSO	151
28.2 PROCESS OWNER	151
28.3 FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	151
28.4 STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	152
28.4.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	152
28.4.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	152
28.5 INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	153
28.6 DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	155
28.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	155
<b>29. PROCESSO “GESTIONE INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATIVA E DATA BREACH”</b>	<b>156</b>
29.1 OBIETTIVO DEL PROCESSO	156
29.2 PROCESS OWNER	156
29.3 FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	156
29.4 STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	159
29.4.1 STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	159
29.4.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	159
29.5 INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	160
29.6 DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	163
29.7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	164
<b>30. PROCESSO “GESTIONE OPERATIVA ASSET”</b>	<b>167</b>
30.1 OBIETTIVO DEL PROCESSO	167
30.2 PROCESS OWNER	167

30.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	167
30.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	169
30.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	169
30.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	169
30.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	170
30.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	171
30.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	172
<b>31.</b>	<b>PROCESSO “GOVERNO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)”</b>	<b>173</b>
31.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	173
31.2	PROCESS OWNER	173
31.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	173
31.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	176
31.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	176
31.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	176
31.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	180
31.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	183
31.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	184
<b>32.</b>	<b>PROCESSO “GOVERNO OFFERTA/CONTRATTO ATTIVO”</b>	<b>187</b>
32.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	187
32.2	PROCESS OWNER	187
32.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	187
32.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	188

32.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	188
32.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	188
32.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	189
32.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	190
32.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	190
<b>33.</b>	<b>PROCESSO “SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE”</b>	<b>192</b>
33.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	192
33.2	PROCESS OWNER	192
33.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	192
33.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	193
33.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	193
33.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	193
33.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	194
33.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	195
33.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	195
<b>34.</b>	<b>PROCESSO “SERVICE LEVEL MANAGEMENT (GESTIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO)”</b>	<b>196</b>
34.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	196
34.2	PROCESS OWNER	196
34.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	196
34.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	197
34.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	197
34.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	197
34.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	198

34.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	198
34.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	198
<b>35.</b>	<b>PROCESSO “SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SOLUZIONI INFORMATICHE”</b>	<b>200</b>
35.1	OBIETTIVO DEL PROCESSO	200
35.2	PROCESS OWNER	200
35.3	FAMIGLIE DI REATO E ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	200
35.4	STANDARD DI CONTROLLO APPLICABILI	201
35.4.1	STANDARD DI CONTROLLO GENERALI	201
35.4.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	201
35.5	INDICAZIONI COMPORTAMENTALI	202
35.6	DISPOSIZIONI AZIENDALI DI RIFERIMENTO	204
35.7	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	204
<b>36.</b>	<b>ACRONIMI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE</b>	<b>205</b>
<b>37.</b>	<b>ELENCO ALLEGATI</b>	<b>214</b>
37.1	ALLEGATO 1 – WHISTLEBLOWING	214
37.2	ALLEGATO 2 – CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI	214
37.3	ALLEGATO 3 – MATRICE FAMIGLIE DI REATO/PROCESSI/ATTIVITÀ SENSIBILI	214
37.4	ALLEGATO 4 – CATALOGO DEGLI STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	214

## SEZIONE I - PARTE GENERALE

### 1. INTRODUZIONE

Sogei ha deciso di procedere alla predisposizione e adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 del 2001 in quanto consapevole che tale sistema, rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di governance, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (individuazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle attività sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei Processi aziendali, finalizzati a una prevenzione "attiva" dei Reati.

Nell'ambito del periodico aggiornamento e miglioramento continuo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231 del 2001 Sogei, consapevole degli ambiti di interesse comune, rispetto ad altre normative rilevanti per la Società (Legge 190 del 2012), ha intrapreso un percorso di progressiva integrazione, omogeneizzazione e coordinamento dei sistemi di controllo previsti per la gestione della compliance di tali normative, pur tenendo formalmente distinti i documenti funzionali a descriverne meccanismi di funzionamento e gestione.

### 2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO SOGEI: CONTENUTI E ARTICOLAZIONE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogei, strutturato seguendo il c.d. "approccio per Processi", è composto da:

- **Parte Generale**, che richiama i principi del Decreto e le linee guida di riferimento, illustrando le caratteristiche generali del Modello ed il processo di adozione e diffusione da parte della Società, la struttura e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema Disciplinare, le attività di formazione, eccetera;
- **Parte Speciale**, che descrive nel dettaglio, con riferimento a ciascun Processo Sensibile, le Attività Sensibili che Sogei ha valutato essere potenzialmente a rischio di commissione dei Reati 231, le famiglie di reato applicabili alle stesse, gli standard di controllo, le disposizioni aziendali di riferimento, le indicazioni comportamentali di Processo e la valutazione del rischio.
- Allegati, che comprendono:

- Allegato 1 - **“Regolamento Whistleblowing”**: documento che riporta le modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante;
- Allegato 2 - **“Catalogo dei reati presupposto con le disposizioni degli articoli”**: documento riportante l’elencazione di tutti i reati previsti dal Decreto 231;
- Allegato 3 - **“Matrice famiglie di reato/Processi/attività sensibili”**: schema di sintesi che consente di correlare a ciascuna famiglia di Reato 231, i relativi Processi e Attività Sensibili;
- Allegato 4 - **“Catalogo degli standard di controllo specifici”**: elenco degli standard di controllo specifici che rappresentano disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e sono specificatamente definiti per la gestione dei singoli Processi.

Si evidenzia che In ottica di integrazione, coordinamento e gestione degli ambiti di rilevanza comune afferenti al D.Lgs. 231 del 2001 e alla Legge 190 del 2012, sono state evidenziate, nell’ambito dell’allegato 3 “Matrice famiglia di reato/Processi/attività sensibili”, le aree di interesse comune alle succitate normative.

### 3. SOGEI SPA: PROFILO E MISSIONE

Sogei - Società Generale d’Informatica SpA - è una società per azioni a socio unico, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento Economia, che opera sulla base del modello organizzativo dell’in-house providing a supporto della Pubblica Amministrazione.

L’oggetto prevalente di Sogei è la prestazione di servizi di natura informatica strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai suoi Dipartimenti, alle Agenzie fiscali e alla Guardia di Finanza: è da sempre un punto di riferimento nell’ingegneria del dato e nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT) per la Pubblica Amministrazione italiana. Grazie a infrastrutture tecnologiche affidabili, soluzioni innovative e elevati standard di sicurezza, Sogei garantisce servizi di eccellenza a supporto degli enti pubblici.

Sogei opera all’interno di un ecosistema strutturato, normativamente solido e in costante evoluzione, e sviluppa soluzioni tecnologiche e gestionali innovative dedicate alla Pubblica Amministrazione. Grazie a un quadro di riferimento ampio e differenziato, garantisce elevati standard di compliance normativa, qualità dei servizi e sicurezza dei dati soddisfacendo così l’impegno nel supportare la trasformazione digitale degli enti

pubblici, offrendo strumenti efficienti, affidabili e pienamente aderenti alle esigenze di cittadini, amministrazioni e stakeholder.

La Società, sulla base di apposita Convenzione, si avvale di Consip SpA nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

Sogei è assoggettata al D.Lgs. 175 del 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e, dal 2015, è inserita nell'elenco degli enti che concorrono al conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (il cosiddetto "elenco ISTAT"). Dunque, Sogei rientra nel mondo delle "società pubbliche", cioè di quelle aziende che, nel perseguimento di obiettivi di interesse economico pubblico, si connotano con forma organizzativa e vocazione privatistica di società per azioni, ma con vincoli funzionali/operativi degli enti pubblici in senso stretto.

In qualità di partner tecnologico unico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sogei adotta modelli di governo societario in linea con i più elevati standard nazionali e internazionali, per garantire efficienza gestionale, conformità normativa e un costante allineamento con la missione pubblica.

#### **4. GOVERNANCE AZIENDALE**

##### **4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'articolo 21, comma 1 dello Statuto prevede, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 18 bis del DL 75/2023, che il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Sogei sia composto da cinque membri, nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Lo Statuto Sogei garantisce, nell'ambito del CdA e del Collegio sindacale, il rispetto della normativa sull'equilibrio di genere.

Lo Statuto Sogei prevede anche l'ineleggibilità, ovvero la decadenza automatica dalla carica di amministratore, in presenza di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, anche a titolo non definitivo, relativi a determinate fattispecie di reato. L'articolo 21 dello Statuto prevede, tra l'altro, che non possano essere nominati Amministratori i soci che detengono partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e

fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. L'Amministratore Delegato - per delibera del CdA - ha le più ampie deleghe di gestione ed esercita la firma sociale.

Secondo quanto previsto all'articolo 20 dello Statuto, l'Azionista (Dipartimento dell'Economia) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, soggetto deputato all'esercizio del controllo analogo, hanno il diritto di avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione e amministrazione della Società. In particolare, l'Azionista e il controllo analogo devono essere periodicamente informati sul budget.

Gli Amministratori trasmettono mensilmente al MEF i verbali delle riunioni del CdA e del Collegio sindacale e l'ordine del giorno delle adunanze del medesimo CdA.

L'articolo 27 dello Statuto prevede che gli organi delegati riferiscano al CdA e al Collegio sindacale, almeno ogni 90 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate da Sogei e dalle sue controllate.

L'articolo 27 dello statuto, al comma 3, prevede che il CdA possa nominare direttori generali o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

#### 4.2 **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il controllo della Società è esercitato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che determina la missione aziendale e gli obiettivi strategici e, quale azionista unico, designa i componenti degli organi direttivi e di controllo della Società, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale.

I diritti dell'Azionista di Sogei sono esercitati, ai sensi dell'articolo 83, comma 15 del DL del 25 giugno 2008, numero 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, numero 133) dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Economia.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze esercita anche le attività relative di "controllo analogo" in relazione alla natura in house della Società. In particolare, approva gli indirizzi generali relativi alle strategie, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società.

A partire da maggio 2010 sono state definite le regole e le modalità operative attraverso cui attuare il controllo analogo, secondo quattro linee di intervento: potere di approvazione in materia di indirizzi generali (piano triennale, piani industriali, organigramma, budget, piano degli investimenti), potere di indirizzo, controllo di gestione, controllo sulla qualità del servizio reso.

Le direttive del MEF in materia di controllo analogo sulle strategie, l'organizzazione e le politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società sono impartite sentite le altre Amministrazioni affidanti. Per l'effettività del "controllo analogo", le funzioni delle attività operative per l'esecuzione dei singoli contratti e convenzioni sono esercitate dalle rispettive Amministrazioni affidanti.

Lo Statuto, all'articolo 26, prevede che gli Amministratori compiano le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale tenuto conto degli indirizzi ricevuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e in conformità alle previsioni degli atti contrattuali sottoscritti con i Dipartimenti del MEF.

#### 4.3 **COLLEGIO SINDACALE**

Nello svolgimento del proprio compito il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

#### 4.4 **MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI**

La Società è soggetta al controllo della Corte dei conti – Sezione controllo enti – che lo esercita ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, secondo le modalità dettate dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, 259, con DPCM 19 giugno 2003, per il tramite del Magistrato Delegato, che a tal fine assiste alle sedute del CdA e del Collegio Sindacale. Il controllo ha per oggetto la gestione finanziaria della Società, nell'ottica della tutela del pubblico Erario. L'esito del controllo è annualmente racchiuso in una deliberazione, approvata dalla competente Sezione della Corte dei conti, inviata alle Camere e al Governo.

#### 4.5 **SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti, come consentito dal diritto societario e in ottemperanza alle previsioni dello statuto sociale, è demandata a una società in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2409-bis del Codice civile.

#### 4.6 **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**

In base a specifica previsione di legge opera la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, con il compito di esercitare la sorveglianza sull'operato della stessa Anagrafe e di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, vigilando altresì sui sistemi informativi a essi riferibili.

#### 4.7 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo della Società "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" cui è affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curare il suo aggiornamento", secondo le disposizioni del D.Lgs. 231 del 2001, è composto da tre membri.

#### 4.8 **DIRIGENTE PREPOSTO**

Come da richiesta dell'Azionista ai sensi dell'articolo 33 del vigente Statuto sociale, a partire dall'esercizio 2010, il CdA della Società ha nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, avente i compiti previsti dall'articolo 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (cosiddetto Testo Unico Finanza) e successive modificazioni e integrazioni e in particolare con il compito di definire e aggiornare il sistema di controllo amministrativo-contabile finalizzato al rilascio dell'attestazione al Bilancio di esercizio, così come previsto dalla Legge 28 dicembre 2005, numero 262 e successive modificazioni e integrazioni.

#### 4.9 **INTERNAL AUDIT**

La Direzione opera in base al "Mandato dell'Internal Auditing", approvato dal CdA. Così come stabilito dallo standard 6.1 dei Global Internal Audit Standards (GIAS) emanati dall'Institute of Internal Auditors, il Mandato è un documento formale che, tra l'altro:

- definisce finalità, poteri e responsabilità dell'attività di internal audit;
- stabilisce la posizione dell'attività nell'organizzazione, precisando il riporto del Responsabile Internal Audit al CdA;
- autorizza l'accesso ai dati, alle persone e ai beni aziendali che sono necessari per lo svolgimento degli incarichi;
- definisce l'ambito di copertura delle attività di internal audit.

Lo scopo della Direzione di Internal Audit, coerentemente con i GIAS, è quello di rafforzare la capacità dell'organizzazione di creare valore e di mantenerlo nel tempo, fornendo al CdA e al management assurance, advisory, approfondimenti e previsioni, in modo indipendente, obiettivo e risk based - anche in relazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei - attraverso un continuo processo di monitoraggio, valutazione e miglioramento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'Internal Audit supporta l'organizzazione:

- nel raggiungimento dei propri obiettivi;
- nella governance, nel risk management e nei processi di controllo;
- nei processi decisionali e di supervisione;
- nella costruzione della reputazione e della credibilità nei confronti degli stakeholder;
- nella capacità di servire l'interesse pubblico.

#### 4.10 **RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Al fine di adempiere a tutti i dettami della Legge 190 del 2012 e del D.Lgs. 33 del 2013 e s.m.i., Sogei, nomina il "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" (nel seguito RPCT) deputato alla verifica dell'assolvimento degli obblighi normativamente previsti.

#### 4.11 **RESPONSABILE DELLE FUNZIONI ANALOGHE DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE**

In coerenza con le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ,il CdA nomina il "Responsabile delle funzioni analoghe dell'Organismo Indipendente di Valutazione". L'incarico riguarda lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento a quanto stabilito all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 190 del 2012, e alle inerenti disposizioni regolamentari e di attuazione.

Nello svolgimento dell'incarico il Responsabile delle funzioni analoghe di Organismo Indipendente di Valutazione dovrà raccordarsi con le funzioni aziendali interessate, ed in particolare con il RPCT al quale potrà chiedere le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potrà inoltre effettuare audizioni di dipendenti.

#### 4.12 **DATA PROTECTION OFFICER**

Il CdA nomina il Data Protection Officer (DPO), figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 679 del 2016.

La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno dell'azienda, affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

#### 4.13 **CHIEF ETHICS OFFICER**

Il CdA nomina il Chief Ethics Officer, figura di riferimento, per tutto il personale ad ogni livello e ruolo aziendale, per la promozione e diffusione dei principi e delle regole di condotta per le attività della Società, regolamentati nel Codice etico e negli atti e nelle direttive che disciplinano il rapporto di lavoro, nonché per il tema dei conflitti d'interesse.

### 5. **STRUMENTI DI GOVERNANCE**

L'insieme degli strumenti di governance adottati dalla Società - di seguito richiamati in sintesi - e delle previsioni del presente **Modello di Organizzazione, Gestione e**

**Controllo Sogei**, consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come si siano formate e attuate le decisioni dell'ente:

- Statuto - In conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- Codice etico - Esprime i principi etici e di deontologia che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Il Codice etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i Reati di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, quale strumento utile per operare nel rispetto delle normative;
- Modello organizzativo per la prevenzione della crisi d'impresa - Illustra gli strumenti che Sogei ha inteso attuare al fine di rilevare tempestivamente i segnali di una possibile sofferenza aziendale sotto il profilo economico, finanziario, gestionale e operativo;
- Modello di governo e controllo dell'informativa finanziaria - Finalizzato all'attendibilità del Bilancio d'esercizio, in riferimento alle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis TUF";
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - Il Piano adempie alle prescrizioni normative ex Legge 190 del 6 novembre 2012, individuando il grado di esposizione della Società al rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;
- Ordini di Servizio e Comunicazioni Organizzative - A livello organizzativo Sogei opera secondo i compiti e le responsabilità attribuite a ciascuna posizione dagli "Ordini di Servizio" e dalle "Comunicazioni Organizzative", pubblicati nella intranet aziendale e dettagliati nel "Manuale Organizzativo";
- Sistema delle deleghe e delle procure - Stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure e deleghe, i poteri per rappresentare o impegnare la Società e le responsabilità anche per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità, ambiente e sicurezza;
- Sistema di Procedure e Regolamenti Interni - La Società è dotata di un sistema di procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i propri processi rilevanti;
- Sistema di Gestione dei Servizi (SGS) - È lo strumento che riguarda la struttura organizzativa, le responsabilità, i processi e le risorse messe in atto da Sogei per gestire il ciclo di vita dei servizi in linea con le aspettative del cliente, assicurando il governo dei servizi e garantendone il miglioramento continuo;

- Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) - È uno strumento di carattere organizzativo/gestionale caratterizzato dall'adozione di un sistema di processi interrelati e controllati, che si propone di perseguire la soddisfazione del Cliente attraverso la realizzazione di prodotti/servizi adeguati che siano il frutto di una organizzazione efficiente che si impegna a migliorare in continuità i processi;
- Sistema di Gestione per la Continuità operativa (SGCO) - È lo strumento che descrive quanto attuato da Sogei per gestire la continuità dei servizi/processi inclusi nel campo di applicazione. Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) - È uno strumento che consente di monitorare in modo sistematico e continuativo i processi che riguardano la sicurezza di tutto il patrimonio informativo aziendale, non solo dal punto di vista informatico ma soprattutto dal punto di vista gestionale ed organizzativo definendo ruoli, responsabilità e procedure formali per l'operatività dell'Azienda;
- Sistema di Gestione per la Sicurezza fisica e infrastrutturale (SGSF) - È lo strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza fisica aziendali. Il Sistema è attuato attraverso la definizione di ruoli, responsabilità, regole di indirizzo, indicazioni metodologiche e operative che supportano la realizzazione delle misure di sicurezza fisica nell'ottica del miglioramento continuo;
- Sistema per la Gestione delle Informazioni Classificate (SGIC) - È un sistema informativo complesso, conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, organizzato in modo tale da assicurare la protezione, la tutela e la gestione delle Informazioni Classificate di cui l'Azienda è o potrebbe venire in possesso. Le Informazioni Classificate, sia in forma cartacea che elettronica, possono essere gestite solo in presenza dell'abilitazione di sicurezza Nulla Osta di Sicurezza, di adeguato livello di segretezza, rilasciata dal Dipartimento Informazione e Sicurezza (DIS) Ufficio Centrale per la Segretezza (UcSe), in ragione di specifici incarichi, funzioni o attività lavorative;
- Sistema di Gestione della Privacy (SGP) - Costituito dalle procedure organizzative cui tutti devono attenersi per garantire la riservatezza dei dati che vanno dalle regole di utilizzo delle credenziali di accesso ai dati, all'obbligo di utilizzo di sistemi di crittografia, fino alle modalità di dismissione sicura di qualunque supporto contenente dati personali, nonché di tracciamento e conservazione di tutte le operazioni compiute. A garanzia della massima difesa dei dati, il Sistema di Gestione della Privacy è strettamente integrato con il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
- Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) - Finalizzato a realizzare la politica aziendale di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza, in conformità alle normative vigenti in materia;

- Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale (SGSR) – ha lo scopo di integrare nella strategia aziendale l'impegno verso tematiche di responsabilità sociale;
- Sistema di Gestione Ambientale (SGA) - assicura un continuo sviluppo del processo di garanzia della qualità ambientale garantendo che le prestazioni ambientali osservino un continuo e misurabile miglioramento, verso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- Sistema di Gestione per le Pari Opportunità (SGPO) – finalizzato a superare gli stereotipi di genere, di diversità sia in riferimento al contesto lavorativo che familiare, e scardinare le fonti di disuguaglianza.

Il sistema della suddetta documentazione interna, nonché la sottoposizione all'esercizio costante della vigilanza da parte degli organi di controllo preposti, costituiscono anche uno strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

## **6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

La Società è dotata di un Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi che, tramite regole, procedure e strutture organizzative, assicura l'efficienza della gestione societaria, la conoscibilità, verificabilità e affidabilità delle informazioni contabili e gestionali, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, la salvaguardia dell'integrità aziendale e degli asset nonché consente di identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi aziendali.

Tale Sistema è stato perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria e il PNA per gli ambiti di interesse comune al D.Lgs. 231 del 2001 e legge 190 del 2012, nonché dalle best practice di riferimento.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività dei Processi sensibili, sono previsti appositi flussi di scambio informativo tra i diversi livelli di controllo e flussi di reporting verso gli organi di gestione e controllo.

La Società, oltre agli standard di controllo specifici riportati nell'Allegato 4 "Catalogo degli standard di controllo specifici", attua i seguenti standard di controllo generali (esplicitati nella Parte Speciale):

- Segregazione dei compiti;
- Norme;

- Ruoli e Responsabilità;
- Tracciabilità.

Una ulteriore misura di controllo è costituita dal Sistema di gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità inviate da dipendenti, collaboratori e interlocutori, riguardanti notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati, in particolare:

- per le segnalazioni inviate all'Organismo di Vigilanza (OdV) si evidenzia che è facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Sogei o delle persone accusate erroneamente o in malafede. Tali segnalazioni in forma scritta possono essere inviate:
  - per posta elettronica, all'indirizzo [OrganismodiVigilanza@sogei.it](mailto:OrganismodiVigilanza@sogei.it);
  - per posta ordinaria, a Organismo di Vigilanza c/o Sogei, Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA;
- per le segnalazioni di whistleblowing inviate al RPCT si rimanda all'Allegato 1.

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

Sogei riconosce l'importanza della definizione di un adeguato Sistema Disciplinare, come elemento essenziale per l'efficiente attuazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi e di illeciti disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

Il Sistema Disciplinare adottato da Sogei è finalizzato a sanzionare il mancato rispetto dei principi, delle misure e regole comportamentali indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei stesso nonché nelle procedure ad esso relative. Il Sistema Disciplinare prevede, inoltre, infrazioni e specifiche sanzioni in caso di violazione della disciplina whistleblowing (Tabella A del Codice Disciplinare).

All'Organismo di Vigilanza compete, con il supporto della LO "Relazioni Industriali", il monitoraggio del funzionamento e dell'effettività del Sistema Disciplinare.

Il procedimento disciplinare è avviato su impulso della LO "Relazioni Industriali" o dell'Organismo di Vigilanza che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del procedimento di accertamento delle violazioni del Modello 231 e di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza deve essere fornita informazione preventiva in merito all'eventuale proposta di archiviazione di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti, componenti degli Organi Sociali e Soggetti Terzi in violazione del Modello 231.

#### 7.1 **PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI**

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è ispirata al principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva delle violazioni commesse, coerentemente con quanto previsto dal Codice Disciplinare di Sogei.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni saranno determinati in relazione:

- all'intenzionalità e alle circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- alle mansioni esplicate dal lavoratore;
- al concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro;
- alla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere o prevenire l'evento;
- ai precedenti disciplinari del lavoratore (nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della citata legge numero 300).

L'iter di contestazione dell'infrazione e la comminazione della sanzione sono diversificati sulla base della tipologia di appartenenza del soggetto agente (dipendenti, dirigenti, eccetera).

## 7.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei e la violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice etico può dar luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari, rientrando tali mancanze nella previsione del vigente "Codice disciplinare aziendale": "... inosservanza, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che delle disposizioni contenute nel vigente CCNL, delle altre disposizioni che potranno essere stabilite dalla Direzione e portate a conoscenza del lavoratore; commettere qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della sede aziendale".

Fermi restando i criteri di valutazione della gravità della infrazione esposti al precedente paragrafo 7.1 "Principi generali relativi alle sanzioni", per il personale dipendente le sanzioni applicabili alle eventuali infrazioni riscontrate, in applicazione del CCNL, sono le seguenti:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- licenziamento disciplinare con preavviso;
- licenziamento disciplinare senza preavviso.

In tal senso si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 5 "Applicazione delle Sanzioni Disciplinari" del Codice Disciplinare di Sogei, ove sono riportate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie di infrazioni disciplinari ed i relativi provvedimenti comminabili (riferimento Tabella A del Codice Disciplinare di Sogei), con l'avvertenza che tale esemplificazione non può evidentemente ricomprendere tutti i possibili casi concreti.

Qualora le infrazioni da parte dei dipendenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante, la Società, ove non sia in grado, in pendenza delle eventuali indagini della magistratura e per mancanza di elementi sufficienti, di operare una chiara ed esaustiva ricostruzione dei fatti, potrà, nell'attesa dell'esito degli accertamenti giudiziari, formulare nei confronti dei soggetti individuati come responsabili una comunicazione con la quale si riserva ogni diritto ed azione ai sensi di legge e del CCNL di riferimento.

Qualora all'esito dei suddetti accertamenti o del giudizio penale, anche di primo grado, fossero riscontrate evidenze di infrazioni a carico dei soggetti individuati come

responsabili, la Società, acquisito ogni elemento necessario per una specifica ricostruzione dei fatti, darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL di riferimento e dalla legge.

### 7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Il rapporto dirigenziale - regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti Industria" e dalla legge - si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Società, ma anche all'esterno; ad esempio, in termini di immagine rispetto al mercato e, in generale, rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei e l'obbligo di farlo rispettare è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che da questi ultimi dipendono gerarchicamente.

L'inosservanza da parte dei dirigenti delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice etico, comporterà l'adozione di provvedimenti sanzionatori ritenuti idonei ed appropriati, in ragione degli effetti e della gravità della violazione commessa, considerato altresì il particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile

Qualora le infrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei da parte dei dirigenti costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Società, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto con diritto comunque all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Società.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei da parte del dirigente e quindi lo condannasse per uno dei reati previsti nello stesso, la Società darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare e dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportati alcuni comportamenti che possono costituire presupposto per l'applicazione di misure nei confronti dei dirigenti:

- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, in qualsiasi modo effettuata, come ad esempio mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei;
- mancata, incompleta o non veritiera redazione di documentazione prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei e dalle relative procedure e protocolli di attuazione al fine di impedire od ostacolare la trasparenza e verificabilità della stessa;
- omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità, anche di lieve entità, commesse dai dipendenti sottoposti gerarchicamente;
- omessa supervisione, controllo e vigilanza sui dipendenti sottoposti gerarchicamente circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi e delle procedure interne previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei;
- agevolazione della redazione in modo non veritiero, anche in concorso con altri, di documentazione prevista dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei.

#### 7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione (CdA) e il Collegio Sindacale, affinché procedano senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge o dallo Statuto, a convocare l'Assemblea degli azionisti per assumere le seguenti misure tra quelle di seguito indicate, nei confronti dei soggetti responsabili della violazione:

- diffida formale (nel caso di violazioni delle disposizioni del Modello 231 che non abbiano comportato esposizione a rischio o abbiano comportato una modesta esposizione a rischio);
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo variabile/premiabile nella misura determinata dal CdA;
- revoca, parziale o totale, delle deleghe organizzative o delle cariche nei casi più gravi;

- provvedimenti di competenza nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, tra cui la revoca dell'incarico e l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità nei confronti della Società e al ristoro degli eventuali danni subiti e subendi.

#### 7.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

Nel caso di violazione da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il CdA e il Collegio Sindacale, affinché procedano senza indugio e conformemente ai poteri previsti dalla legge o dallo Statuto, a convocare l'Assemblea degli azionisti, per le deliberazioni del caso, che potrà procedere alla revoca dell'incarico per giusta causa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito sono riportati alcuni comportamenti che possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni sopra indicate:

- il mancato rispetto – anche in concorso con altri soggetti - di principi, misure e procedure/protocolli interni previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, in qualsiasi modo effettuata, come ad esempio mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei stesso;
- la condotta avente lo scopo di ostacolare o impedire da parte dei soggetti preposti ai controlli (incluso l'Organismo di Vigilanza) l'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- la violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa eventuali infrazioni di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei che siano state attuate da altri Destinatari del Sistema Disciplinare e di cui si sia a conoscenza o si abbia modo di sospettare con elementi concreti o si abbia prova diretta.

#### 7.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ove l'Organismo di Vigilanza, o uno o più componenti dello stesso, non adempia con la dovuta diligenza alle mansioni affidategli, il CdA provvederà ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e procederà ad accertamenti opportuni, nonché

all'eventuale adozione, acquisito il parere del Collegio Sindacale, del provvedimento di revoca dell'incarico.

#### **7.7 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGEI**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con Sogei, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### **7.8 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E LAVORATORI PARASUBORDINATI**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice etico da parte di ciascun lavoratore autonomo, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### **7.9 MISURE SANZIONATORIE PER VIOLAZIONE DELLE TUTELE WHISTLEBLOWING**

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e in coerenza con le Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibere n. 478 e n. 479 del 26 novembre 2025, la Società prevede specifiche misure sanzionatorie a carico dei soggetti che pongano in essere violazioni della disciplina in materia di segnalazione di illeciti (cd. whistleblowing).

Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto, applicabili nei casi previsti dalla normativa vigente.

Costituiscono, in particolare, violazioni rilevanti ai fini disciplinari:

- l'adozione di comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, dei facilitatori o degli altri soggetti tutelati dalla normativa;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in relazione all'identità del segnalante, del segnalato o al contenuto della segnalazione;
- il compimento di atti od omissioni volti a ostacolare o interferire con la presentazione o la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di procedure di gestione delle segnalazioni non conformi alla normativa vigente;
- l'omessa, ritardata o inadeguata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- la mancata collaborazione, senza giustificato motivo, alle attività istruttorie connesse alla gestione delle segnalazioni;
- la violazione delle procedure interne di gestione delle segnalazioni, tale da determinare una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali ovvero un danno o un disservizio;
- l'effettuazione, con colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate;
- l'effettuazione, con dolo, di segnalazioni manifestamente infondate ovvero con finalità ritorsive o discriminatorie.

È altresì sanzionabile disciplinarmente il soggetto segnalante nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per i medesimi fatti, nei casi di dolo o colpa grave.

Le suddette condotte comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto delle disposizioni di legge, della contrattazione collettiva applicabile e del codice disciplinare adottato da Sogei.

#### 7.10 **PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Il procedimento di applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei si differenzia con riguardo a ciascuna tipologia di Destinatari (dipendenti, dirigenti, eccetera) quanto alle fasi di:

- contestazione della violazione all'interessato;

- determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento è avviato dagli organi aziendali di volta in volta competenti in relazione ad una presunta assunzione di comportamenti illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 del 2001 o di una violazione del Modello, sulla base di una segnalazione, ivi incluse quelle effettuate ai sensi della disciplina in materia di whistleblowing, da parte dell'Organismo di Vigilanza ovvero di propria iniziativa.

Espletata l'attività di istruttoria, l'Organismo di Vigilanza, sulla base degli elementi in proprio possesso, motiva per iscritto l'iter seguito e la sua conclusione, richiedendo anche alla LO "Relazioni Industriali" un riscontro sulle valutazioni ed informando il Vertice Aziendale.

L'applicazione delle sanzioni per violazione - anche tramite condotta omissiva e in eventuale concorso con altri soggetti - delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei è adottata dagli organi o funzioni aziendali competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti interni della Società.

L'Organismo di Vigilanza viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento disciplinare.

#### 7.10.1 **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

Fermo restando quanto previsto dai paragrafi 5 e 6 del Codice Disciplinare di Sogei, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori nonché del CCNL Metalmeccanici.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza - qualora il procedimento non sia stato attivato su iniziativa della LO "Relazioni Industriali" - trasmette al Responsabile della LO LO "Relazioni Industriali" una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle eventuali violazioni del Modello 231 ed in materia di whistleblowing;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, la Società, tramite la LO "Relazioni Industriali" trasmette al dipendente interessato la lettera di contestazione scritta ex articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta contestata;
- le previsioni del Modello 231 oggetto di violazione;
- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni o giustificazioni scritte o verbali nei termini previsti dal CCNL Metalmeccanici.

Per quanto concerne le eventuali controdeduzioni dell'interessato, le sanzioni, i provvedimenti, le modalità operative e le tempistiche si rinvia a quanto previsto dalle norme giuslavoristiche vigenti, dai contratti collettivi applicati e dal Codice Disciplinare della Società.

L'Organismo di Vigilanza viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento disciplinare.

#### **7.10.2 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**

La procedura di accertamento della violazione, da parte dei dirigenti, delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicato. In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al CdA e all'Amministratore Delegato una relazione contenente gli elementi essenziali dell'infrazione contestata.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Delegato, per il tramite della LO "Relazioni Industriali", valuta le eventuali azioni da porre in essere.

Per le eventuali controdeduzioni dell'interessato, le sanzioni, i provvedimenti, le modalità operative e le tempistiche si rinvia a quanto previsto dalle norme giuslavoristiche vigenti e dai contratti collettivi ove applicabili.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre un ruolo apicale, l'Amministratore Delegato può procedere alla revoca, totale o parziale, delle deleghe organizzative o procure attribuite (laddove previste) in base alla natura dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento disciplinare.

Inoltre, è previsto che l'Organismo di Vigilanza sia informato dal Responsabile della LO "Relazioni Industriali" in merito all'avvio di un procedimento disciplinare nel caso in cui lo stesso non sia stato attivato su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza.

#### **7.10.3 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

Nel caso di violazione da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il CdA e il Collegio Sindacale, predisponendo la relazione descritta nei paragrafi precedenti.

Sarà quindi cura del CdA convocare un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della relazione stessa.

Dopo l'audizione dell'Amministratore coinvolto, il CdA di intesa con il Collegio Sindacale, valuta se procedere con l'irrogazione della sanzione ritenuta applicabile in relazione alla fattispecie della violazione. Nei casi più gravi, è prevista la revoca dell'incarico.

La decisione del CdA (anche nel caso sia accertata l'infondatezza dei fatti denunciati) viene comunicata per iscritto all'Amministratore interessato nonché all'Organismo di Vigilanza, per le opportune valutazioni.

Nel caso sia emessa sentenza di condanna anche di primo grado per uno dei reati rilevanti ai fini del Decreto 231, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, procederà a riferire tempestivamente al CdA.

#### **7.10.4 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Nel caso di violazione da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il CdA provvederà ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e procederà ad accertamenti opportuni, così come accade in caso di applicazione delle sanzioni nei confronti degli amministratori.

#### 7.10.5 **PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON SOGEI, COLLABORATORI ESTERNI E LAVORATORI PARASUBORDINATI**

In caso invece di violazione da parte di soggetti aventi rapporti contrattuali con Sogei, collaboratore esterno o lavoratore parasubordinato, l'Organismo di Vigilanza informa l'Area responsabile del rapporto contrattuale.

Il Responsabile dell'Area coinvolta, d'intesa con l'Area "Legale e Contrattualistica", invia al soggetto esterno interessato una comunicazione scritta contenente la condotta contestata, facendo riferimento anche a specifiche clausole contrattuali.

In conformità a quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali, l'irrogazione di un'eventuale sanzione costituisce, inoltre, impedimento futuro all'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con i soggetti coinvolti.

## **8. WHISTLEBLOWING**

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231 del 2001, nonché all'articolo 1, comma 51 della legge 190 del 2012, Sogei adotta canali che consentono ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 e della legge 190 del 2012, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del presente Modello 231, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Quale ulteriore elemento di integrazione tra i due modelli di compliance al D.Lgs. 231 del 2001 e alla legge 190 del 2012, Sogei ha adottato uno specifico regolamento per le segnalazioni, conforme al D.Lgs. 24 del 2023 (Allegato 1 "Regolamento Whistleblowing"), a cui si rimanda.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida ANAC di cui alla Delibera 478/2025, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento del processo di gestione delle segnalazioni (*c.d. whistleblowing*), nell'ambito del più ampio sistema di prevenzione della corruzione, sulla base delle informazioni contenute nelle relazioni predisposte dal RPCT di Sogei.

Le organizzazioni sindacali sono state preventivamente informate sull'aggiornamento del regolamento, ai sensi dell'Approfondimento 1: "Disciplina Whistleblowing e Modello organizzativo 231" delle Linee Guida ANAC n. 1 (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025).

## **9. ATTUAZIONE DEL MODELLO 231**

### **9.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa", ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di Reato, espressamente previsti dal Decreto, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato.

L'introduzione di questa nuova fattispecie di responsabilità "amministrativa" consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Le categorie di reato presupposto previste dal Decreto sono elencate più avanti (confrontare Paragrafo 10.1 Catalogo dei reati presupposto).

In base al Decreto, l'ente è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (cosiddetti "soggetti in posizione apicale"; articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (cosiddetti "soggetti sottoposti all'altrui direzione", articolo 5, comma 1, lettera b) del Decreto);

ma l'ente non ne risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di Reato commesso da un soggetto in posizione apicale e subordinata, l'ente non risponde se prova che (articolo 6, comma 1 del Decreto):

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Con la legge 30 novembre 2017, numero 179 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti. In particolare, è stato previsto, ai fini dell'esimente, che i Modelli debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.

I commi 2-ter e 2-quater, inoltre, prevedono che:

**“2-ter:** L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

**2-quater:** Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione

di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), che possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal Reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

## 9.2 **MODALITÀ DI ATTUAZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO 231**

Alla luce di quanto esposto in precedenza, delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 231 del 2001, degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, la Società – sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza della conduzione di ogni attività aziendale – ha adottato sin dal 2004 un modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al citato Decreto.

Il **Modello 231** adottato da Sogei, coerentemente con quanto previsto nelle Linee Guida della Confindustria, configura un sistema articolato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei Reati.

Tra le finalità vi è quella di radicare negli Organi Sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nei procuratori, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Sogei:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello 231 medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello 231 al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 231 comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il **Modello 231** si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- Codice etico, in cui sono espressi i principi di riferimento cui si conforma l'attività della Società: imparzialità, correttezza, trasparenza, nonché l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali principi in ogni aspetto dell'attività della Sogei.
- Individuazione dei Processi e delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati (Aree a rischio).
- Procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali con particolare attenzione alle modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- Sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.
- Organismo di Vigilanza, organismo interno dotato di autonomia, cui l'Azienda ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 stesso, nonché di curarne l'aggiornamento; a tal fine sono prescritti obblighi di informazione nei confronti di tale organismo.
- Formazione e comunicazione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste dal Modello 231: sono previste attività di formazione e di comunicazione del Modello 231 differenziate secondo i Destinatari.

In particolare, l'individuazione, all'interno di ciascun Processo esaminato, delle attività a rischio reato, la proceduralizzazione delle stesse, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- rendere tutti quelli che operano in nome e per conto di Sogei pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di Reati;

- consentire a Sogei di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire o impedire la commissione dei Reati.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 sono previsti in occasione di:

- innovazioni normative;
- modifiche del business, della governance e della struttura organizzativa di Sogei aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Tutti gli interventi sono orientati a mantenere nel tempo l'efficacia e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Il processo di aggiornamento si articola in due fasi:

- Fase 1: Identificazione delle attività a rischio - Allo scopo di delineare il profilo di rischio della Società, devono essere svolte le seguenti attività:
  - analisi dei Processi e delle attività di ciascuna Area aziendale, mediante interviste ai responsabili che partecipano, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione del rischio;
  - individuazione e mappatura delle attività aziendali "a rischio" di ciascuna Area sulla base dei Reati e identificazione dei Key Officer;
  - analisi del profilo di rischio per ciascuna attività individuata, mediante l'identificazione dei Reati potenzialmente realizzabili e delle modalità di realizzazione delle condotte illecite, anche in concorso con altri soggetti interni o esterni;
  - identificazione dei Processi, operativi e di supporto, nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio delle fattispecie di rischio identificate.
- Fase 2: Analisi dei presidi al rischio - Per ciascun Processo aziendale a rischio, si procede a esaminare i presidi di controllo in essere. Vengono così evidenziate le aree di attività aziendale da sottoporre a monitoraggio, in quanto il loro svolgimento può costituire occasione di commissione dei Reati. Tale esame ha il duplice obiettivo di valutare l'idoneità dei presidi di controllo a prevenire, con riferimento alle attività a rischio, i Reati rilevanti ai sensi del Decreto e di individuare le eventuali carenze del sistema di controllo esistente. In particolare, l'attività di assessment comporta la conduzione delle seguenti tipologie di indagine:

- analisi del sistema dei controlli in essere nei processi strumentali alla commissione dei Reati ipotizzati, con conseguente identificazione delle eventuali criticità nel disegno dei controlli esistenti e formulazione di relativi suggerimenti migliorativi;
- analisi critica del sistema di controllo adottato, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia.

Sono stabiliti quindi presidi di controllo e, conformemente alle prescrizioni di legge, è adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

L'approvazione del Modello 231, anche per singola componente, nonché tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza del CdA.

L'Organismo di Vigilanza valuta, con continuità, l'adeguatezza ai fini di eventuali aggiornamenti.

### 9.3 **ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'articolo 6 del Decreto impone che, per l'esonero dalla responsabilità amministrativa, l'ente debba aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello 231**, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale organismo deve caratterizzarsi, oltre che per l'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, la professionalità e la continuità d'azione.

#### 9.3.1 **CARATTERISTICHE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

##### **Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Affinché il modello organizzativo abbia efficacia esimente, l'articolo 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs 231/2001 richiede che "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento" venga affidato a "un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

I requisiti dell'OdV sono oggettivi (indipendenza, autonomia e continuità d'azione) e soggettivi (professionalità e onorabilità).

9.3.1.1 Requisiti oggettivi

**Indipendenza – Autonomia**

Tali requisiti vengono assicurati riconoscendo all'Organismo di vigilanza:

- una posizione autonoma e imparziale, che si verifica con l'assenza di compiti operativi;
- collocazione in posizione di staff al CdA;
- dotazione di un budget annuale, che dovrà essere impiegato esclusivamente per l'esercizio delle sue funzioni, a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore.

**Continuità di azione**

Il requisito della continuità di azione, da valutare rispetto all'intero collegio, è soddisfatto attraverso la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza, avvalendosi del supporto funzionale dell'Internal Audit aziendale, con componenti interni alla Sogei, i quali, possono offrire un impegno nell'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del Modello.

9.3.1.2 Requisiti Soggettivi

**Professionalità**

Questo requisito si riferisce al bagaglio di strumenti, tecniche e conoscenze specifiche che l'Organismo di vigilanza deve possedere per poter svolgere efficacemente la propria attività (es. competenze consulenziali su tematiche di organizzazione aziendale, responsabilità amministrativa di impresa, competenze in attività ispettiva ovvero la conoscenza di tematiche specifiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad esso demandati, nonché analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico).

Per quanto concerne la Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'Organismo di vigilanza dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio), comprese quelle previste dalle normative di settore quali, ad esempio, il Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs 81 del 2008 e s.m.i.

**Onorabilità**

Questo requisito si riferisce all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e delle ulteriori definite dalla giurisprudenza o dal presente Modello 231.

Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza e se nominati decadono:

- coloro nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione a uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente e automaticamente recepite nel presente Modello 231 eventuali modificazioni o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal suddetto Decreto;
- coloro che siano stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto;
- coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto o delitti a essi assimilabili e per delitti in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni;
- coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente a una sentenza di condanna;
- coloro che siano stati sottoposti, in via definitiva, a una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 10, comma 3, Legge 31 maggio 1965, numero 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro che abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il III grado con componenti del CdA, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- coloro che si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento al ruolo di Sogei come partner tecnologico "in house" del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso

Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;

- coloro che risultino aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, coloro che siano legati, o siano stati legati in passato, da rapporti continuativi di prestazione d'opera con la Società, che ne possano ragionevolmente compromettere l'autonomia e l'indipendenza;
- coloro che siano interdetti, inabilitati, affiancati da un amministratore di sostegno;
- coloro che siano stati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne immediata comunicazione al CdA.

### 9.3.2 **IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA SOGEI**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legale/penale, giuslavorista, gestionale, contabile, ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo, nonché con competenza nelle attività effettuate dalla Società, dotati di adeguata professionalità, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i già menzionati settori.

Attesi i suddetti obiettivi, tra le varie opzioni possibili in ambito Sogei, si è ritenuto opportuno istituire un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri, un professionista esterno con funzioni di Presidente, il Responsabile dell'Internal Audit e un dirigente della Società con particolare competenza ovvero un soggetto esterno con profilo di alta esperienza legale nelle problematiche di specifica attinenza dell'Organismo di Vigilanza.

Nella realtà operativa di Sogei, tale soluzione è quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto. Da una parte, infatti, la presenza di componenti interni con particolare preparazione ed esperienza, maturate in posizioni di responsabilità, assicura quel grado di conoscenza dei processi aziendali necessario alla valutazione dell'efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo, nonché continuità di azione; dall'altra, la presenza di professionisti esterni, che abbiano specifica esperienza e

autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti d'imparzialità, autonomia e indipendenza che sono richiesti dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del CdA, che ne individua anche il Presidente, e decade insieme al CdA che lo ha nominato pur continuando a svolgere in prorogatio le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dello stesso. I membri sono rieleggibili. All'atto della nomina il CdA determina il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del CdA.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei sopraindicati requisiti presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di decadenza;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico previsti nel successivo paragrafo 4.2;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), D. Lgs. 231 del 2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del richiamato decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti oggettivi di "indipendenza e autonomia " e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

I componenti interni dell'Organismo di Vigilanza decadono in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro o di collaborazione con Sogei e di licenziamento per giusta causa e in aggiunta, per il Responsabile della Direzione "Internal Audit", in caso di cessazione dal ruolo di Responsabile della stessa Direzione. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'Organismo di Vigilanza, il CdA provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione. È

fatto obbligo al Presidente ovvero al componente più anziano di comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di reintegrare un componente dell'Organismo di Vigilanza. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano di età, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il CdA abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Per tutti gli altri aspetti l'Organismo di Vigilanza opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.

### 9.3.3 **FUNZIONI E POTERI**

L'Organismo di Vigilanza è collocato in una posizione di staff rispetto al CdA.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'Organismo di Vigilanza); il Regolamento, e le sue eventuali modifiche che l'Organismo riterrà necessario apportare nel corso del suo incarico, viene trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto nella prima riunione utile;
- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231 del 2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231 anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello 231 stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231;
- svolgere, anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuato e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, al CdA le proposte per eventuali aggiornamenti e

adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
  - modifiche normative;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
  - rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Aree;
  - in relazione al Whistleblowing:
    - verificare l'adozione e l'attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, al d.lgs. n. 24/2023;
    - verificare la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni;
    - monitorare le attività formative e informative;
  - segnalare tempestivamente al CdA, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate al Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
  - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il CdA, nonché verso il Collegio sindacale;
  - promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231;
  - promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231 del 2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'Azienda e sulle norme comportamentali;
  - fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
  - predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 del 2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
  - accedere liberamente presso qualsiasi struttura organizzativa della Società, ivi inclusi i Data Center e le altre sedi della Società – senza necessità di alcun consenso

preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231 del 2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;

- proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al capitolo 7 "Sistema Disciplinare" della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Sogei;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231 del 2001.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di adeguate risorse economiche all'uopo assegnate dal CdA;
- è dotato infatti di un budget da utilizzare, nel rispetto delle procedure di spesa vigenti;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Aree aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere informazioni al CdA, al Collegio sindacale, alla società di revisione legale dei conti, a qualsiasi struttura/figura aziendale e ai consulenti;
- si avvale dell'Internal Audit per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività.

Il CdA curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'Organismo di Vigilanza non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

#### 9.3.4 **FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del **Modello 231**, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Sogei ai sensi del Decreto. Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o comunque a comportamenti non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello e nel Codice etico;
- l'Organismo di Vigilanza in caso di accertata violazione verifica la coerente applicazione del sistema sanzionatorio.

Le informazioni affluiscono all'Organismo di Vigilanza principalmente:

1. **in forma strutturata**, attraverso i seguenti report, prodotti con periodicità semestrale:

n. flusso	Nome report	Owner
1.01	Elenco delle Violazioni della sicurezza informatica	Responsabile Area "Cybersecurity"
1.02	Report del DPO sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare	DPO
1.03	Elenco contratti con classifica di segretezza per gli aspetti relativi alla normativa ed ai reati dalla stessa previsti	Funzionario alla sicurezza
1.04	Elenco contratti di approvvigionamento di lavori, beni e servizi gestiti direttamente da Sogei	Responsabile Area "Acquisti"
1.05	Report contratti per tipologia di procedura di approvvigionamento	Responsabile Area "Acquisti"
1.06	Elenco contratti di approvvigionamento di lavori, beni e servizi ad alta intensità di manodopera	Responsabile Area "Acquisti"
1.07	Elenco degli utilizzi dei contratti di smaltimento rifiuti	Responsabile Area "Sicurezza sul Lavoro e Servizi Aziendali"
1.08	Elenco degli utilizzi dei contratti di acquisto e noleggio di licenze software	Software Warehouse Manager
1.09	Elenco delle liberalità, contributi e spese di rappresentanza	Responsabile Area "Amministrazione, Controllo e Sostenibilità"
1.10	Elenco dei contributi e finanziamenti pubblici concessi a Sogei	Responsabile Area "Amministrazione, Controllo e Sostenibilità"
1.11	Elenco delle eventuali variazioni di budget in aumento per: consulenze, liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi, spese di rappresentanza	Responsabile Area "Amministrazione, Controllo e Sostenibilità"
1.12	Elenco delle assunzioni, e relativo processo di selezione	Responsabile Area "Persone"
1.13	Elenco delle penali contestate a fornitori e chiuse, a fronte di inadempimenti contrattuali	Responsabile Area "Legale e Contrattualistica"
1.14	Elenco dei procedimenti conclusi, a fronte di contenziosi o azioni legali	Responsabile Area "Legale e Contrattualistica"

n. flusso	Nome report	Owner
1.15	Elenco dei subappalti autorizzati da Sogei	Responsabile Linea Operativa "RUP Office e Gestione Subappalti"
1.16	Elenco dei provvedimenti disciplinari comminati a dipendenti	Responsabile Area "Persone"
1.17	Elenco delle richieste di assistenza tecnica pervenute da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle azioni di contrasto al gioco illecito	Responsabile Area "Sistemi e Servizi per i Giochi"
1.18	Report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione in materia di SSL e dei provvedimenti adottati	DLDS
1.19	Elenco delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali relative alle aree a rischio 231 emesse dalla struttura di governance dei processi	Responsabile Area "Processi e Sistemi"
1.20	Elenco delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali relative alle aree a rischio 231 in ambito SGCO e SGSI	Responsabile Area "Privacy e Sicurezza delle Informazioni"
1.21	Elenco delle segnalazioni di Whistleblowing	RPCT

2. **In forma strutturata**, a cura del Responsabile della struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, eccetera);
- ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (notifiche Garante privacy, richieste della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, eccetera);
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o direttamente dall'autorità giudiziaria, dai quali si evince che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, Sogei;
- insorgenza di situazioni di conflitto di interesse riguardanti Responsabili di Strutture aziendali o figure con particolari incarichi;
- segnalazione di conflitto di interessi pervenuta, anche in forma anonima, da soggetto diverso dall'interessato;
- variazioni all'elenco delle tipologie di rifiuti (elenco dei rifiuti caratterizzati), (trasmissione a cura del responsabile dell'Area "Sicurezza sul Lavoro e Servizi Aziendali");

- procedimenti disciplinari relativi a violazioni del Modello 231, con segnalazione delle relative motivazioni e sanzioni (trasmissione a cura del responsabile delle Relazioni Industriali);
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231 del 2001, salvo divieto a dare tale informativa espresso dall'autorità giudiziaria;
- rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo (compresa la società di revisione legale dei conti) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello 231 e delle procedure;
- rapporti predisposti dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex legge 262 del 2005 dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, delle previsioni del Modello 231 e delle procedure, inoltrati dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- esiti delle delibere degli organi societari che possano comportare modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello 231 (variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business);
- qualsiasi altro atto o documenti con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello 231.

In ogni caso, ciascun responsabile di struttura ha lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia, atipicità o violazione del **Modello 231** eventualmente riscontrata. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile.

I dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del **Modello 231** o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e gli interlocutori, esterni alla Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una

richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del **Modello 231**.

#### 9.3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CdA in merito all'attuazione del **Modello 231** e all'emersione di eventuali criticità. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- riporta al CdA, per il tramite del Presidente, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'Organismo di Vigilanza comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello 231, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, eccetera) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, al CdA e al Collegio sindacale, che contiene le seguenti informazioni:
  - sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento;
  - eventuali criticità scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
  - esito delle audizioni;
  - analisi dei flussi informatici periodici;
  - attività di formazione in aree di interesse 231;
  - monitoraggio dell'evoluzione della normativa 231 ai fini dell'aggiornamento del Modello;
  - rendiconto delle spese sostenute;
  - segnalazioni pervenute;
  - attività successive;
- collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le attività di interesse comune; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile, anche nel corso delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Il CdA e il Collegio sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, devono essere documentati.

Ogni informazione, segnalazione, verbale e report previsti nel **Modello 231** sono conservati a cura del membro interno dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy, in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### 9.4 **FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

##### 9.4.1 **FORMAZIONE**

Sogei promuove la conoscenza del **Modello 231** e del Codice etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

A tal fine, Sogei organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del **Modello 231** e dei principi del Codice etico.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso ai moduli formativi di tipo e-learning) e l'inserimento in una banca dati del nominativo e dell'eventuale esito del test finale.

Sogei assicura specifiche iniziative informative, formative e di sensibilizzazione in materia di whistleblowing, volte a garantire la conoscenza dei canali di segnalazione interna ed esterna, delle modalità di utilizzo, dei presupposti per effettuare le segnalazioni e delle tutele riconosciute al segnalante e agli altri soggetti protetti. Tali iniziative sono finalizzate a promuovere un utilizzo corretto, consapevole e responsabile dei canali di segnalazione e a rafforzare la cultura della legalità, dell'integrità e della prevenzione della corruzione. Sogei assicura inoltre che il RPCT, quale soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni whistleblowing, riceva una formazione specifica e periodicamente aggiornata sulla disciplina applicabile, sulle procedure operative di gestione delle segnalazioni, sulla tutela della riservatezza e dei dati personali e sulla gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse, in conformità al Decreto Legislativo 24/2023 e alle Linee Guida ANAC applicabili.

#### 9.4.2 **IMPEGNI E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

Ai fini dell'efficacia del **Modello 231**, Sogei garantisce alle risorse presenti nella Società e a quelle in via di inserimento la comunicazione e la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel **Modello 231**.

La comunicazione avviene sia tramite la intranet aziendale con note informative dedicate all'argomento sia via e-mail. La documentazione è resa disponibile tramite la intranet aziendale ed eventualmente trasmessa via e-mail a tutti gli interessati.

Tutti i dipendenti sottoscrivono una specifica dichiarazione di presa visione del Codice etico. Per i nuovi assunti la sottoscrizione avviene all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione.

#### 9.4.3 **IMPEGNI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI**

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno sottoscrivere analoga dichiarazione d'impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e del **Modello 231**.

#### 9.4.4 **INFORMATIVA A COLLABORATORI E INTERLOCUTORI**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse e assicurate anche nei confronti dei collaboratori.

Sono previste, inoltre, per tutti i collaboratori e gli interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongono il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico.

Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Sogei rende disponibile il proprio Codice etico, con le modalità di cui sopra, a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.

## 10. REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231 DEL 2001

La conoscenza esaustiva di tutte le fattispecie di Reato è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del **Modello 231**. Pertanto, sono riportate di seguito le "famiglie di reato" ricomprese nel D.Lgs. 231/2001, rinviando all'Allegato 2 "Catalogo dei reati presupposto con le disposizioni degli articoli" per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies);
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1);
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies);
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies);
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12, L. n. 9/2013);
- Reati transnazionali (L.146/2006).

La responsabilità amministrativa dell'ente scaturisce esclusivamente in relazione alla commissione di uno dei Reati 231 raggruppati per le famiglie di reato di cui sopra. Ogni eventuale imputazione all'ente di responsabilità derivanti dalla commissione di uno o più Reati 231 non esclude quella personale di chi ha realizzato la condotta criminosa.

Viene riportato, nel paragrafo successivo, l'elenco completo, alla data di approvazione del Modello 231, dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente (cfr. 10.1 "Catalogo dei reati presupposto").

#### 10.1 CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO

<b>Articolo 24</b>	<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>
--------------------	---

<p>modificato dalla L. n. 161/2017; dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c.p.)</li> <li>- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>
<b>Articolo 24-bis</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>
<p>aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li>- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635- bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635- quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</li> <li>- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>
<b>Articolo 24-ter</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>

aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</li> <li>– Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [articolo così sostituito dall' art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> <li>– Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>– Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>– Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>– Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>
<b>Articolo 25</b>	<b>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</b>
modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 3/2019; dal D.Lgs. n. 75/2020; dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>– Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>– Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>– Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>– Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>– Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]</li> <li>– Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]</li> <li>– Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>– Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>– Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]</li> </ul>

Articolo 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 125/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>– Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>– Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>– Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>– Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>– Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> <li>– Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>– Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>– Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>– Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> </ul>
Articolo 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
aggiunto dalla L. n. 99/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>– Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</li> <li>– Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>– Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>– Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>– Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</li> <li>– Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>– Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>
Articolo 25-ter	Reati societari
aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012; dalla L. 69/2015; dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>– False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>– Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>– Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>– Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>– Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>– Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>– Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 262/2005]</li> <li>– Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>– Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</li> <li>- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]</li> <li>- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]</li> <li>- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</li> </ul>
<b>Articolo 25- quater</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali</b>
aggiunto dalla L. n. 7/2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> <li>- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.)</li> <li>- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270- quater.1) [articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> <li>- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quinquies c.p.)</li> <li>- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) [inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]</li> <li>- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> <li>- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul>

<b>Articolo 25- quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>
aggiunto dalla L. n. 7/2006	– Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p.)
<b>Articolo 25- quinqies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>
aggiunto dalla L. n. 228/2003 modificato dalla L. n. 199/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>– Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>– Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>– Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>– Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [articolo aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>– Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinqies c.p.)</li> <li>– Tratta di persone (art. 601 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>– Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>– Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>– Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>
<b>Articolo 25- sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>
aggiunto dalla L. n. 62/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]</li> <li>– Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</li> </ul>
<b>Articolo 187- quinqies Testo Unico della Finanza</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>
modificato dal D.Lgs. 107/2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>– Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>
<b>Articolo 25- septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>
aggiunto dalla L. n. 123/2007 modificato L. n. 3/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> <li>– Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul>

Articolo 25- octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007  modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>– Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>– Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>– Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> </ul>
Articolo 25- octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021  modificato dalla L. n. 137/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</li> <li>– Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</li> <li>– Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</li> <li>– Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]</li> </ul>
Articolo 25- octies.2	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
aggiunto dal D.Lgs. 211/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</li> <li>– Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</li> <li>– Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</li> <li>– Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998) [comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</li> </ul>
Articolo 25- octies.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</li> <li>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</li> </ul>

Articolo 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<p>aggiunto dalla L. n. 99/2009</p> <p>modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis) [articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]</li> <li>– Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)</li> <li>– Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]</li> <li>– Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]</li> <li>– Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]</li> <li>– Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. n. 166/2024]</li> <li>– Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941)</li> </ul>
Articolo 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<p>aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p.)</li> </ul>

Articolo 25-undecies	Reati ambientali
<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011</p> <p>modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>– Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>– Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>– Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]</li> <li>– Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>– Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</li> <li>– Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</li> <li>– Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>– Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)</li> <li>– Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</li> <li>– Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>– Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</li> <li>– Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</li> <li>– Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</li> <li>– False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-bis)</li> <li>– Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>– Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)</li> <li>– Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)</li> <li>– Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> <li>– Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n. 152/2006, art. 255-ter) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</li> <li>– Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 256-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</li> <li>– Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n. 152/2006, art. 259-bis) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</li> <li>– Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</li> <li>– Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</li> </ul>
<b>Articolo 25-duodecies</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>
aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012  modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</li> <li>– Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]</li> </ul>
<b>Articolo 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>
aggiunto dalla L. n. 167/2017  modificato dal D.Lgs. n. 1/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. 21/2018]</li> </ul>
<b>Articolo 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>
aggiunto dalla L. n. 39/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>– Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>
<b>Articolo 25-quinquiesdecies</b>	<b>Reati Tributari</b>

<p>aggiunto dalla L. n. 157/2019</p> <p>modificato dal D.Lgs. n. 75/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]</li> </ul>
<p><b>Articolo 25-sexiesdecies</b></p>	<p><b>Contrabbando</b></p>
<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020</p> <p>modificato dal D.Lgs. 141/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)</li> <li>- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024) [articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]</li> <li>- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)</li> <li>- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)</li> </ul>
<p><b>Articolo 25-septiesdecies</b></p>	<p><b>Delitti contro il patrimonio culturale</b></p>

aggiunto dalla L. n. 22/2022  modificato dalla L. n. 6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</li> <li>- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</li> <li>- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</li> <li>- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</li> <li>- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</li> <li>- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</li> <li>- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</li> <li>- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</li> <li>- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</li> </ul>
<b>Articolo 25-duodevices</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>
aggiunto dalla L. n. 22/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</li> </ul>
<b>Articolo 25 undevices</b>	<b>Delitti contro gli animali</b>
aggiunto dalla L. n. 82/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)</li> <li>- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)</li> <li>- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)</li> <li>- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)</li> <li>- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)</li> </ul>
<b>Articolo 12, legge 9 del 2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> <li>- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> <li>- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> <li>- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</li> <li>- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>
<b>Legge 146 del 2006</b>	<b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li> <li>- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li> <li>- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> <li>- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li> <li>- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</li> <li>- Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001</li> </ul>
<b>D.Lgs. 129/2024</b>	<b>Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)</li> <li>- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)</li> <li>- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)</li> <li>- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)</li> </ul>

Tabella 1 - Catalogo dei reati presupposto

**ALLEGATO 1**

**REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>3. SEGNALAZIONI RICEVIBILI</b>	<b>7</b>
<b>4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE A CURA DEL RPCT</b>	<b>9</b>
<b>5. TUTELA DEL SEGNALANTE</b>	<b>10</b>
<b>6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>13</b>

## 1. **PREMESSA**

Il Whistleblowing è considerato uno strumento determinante per contrastare i fenomeni corruttivi in quanto i dipendenti sono in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società, a condizione che si eviti che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'articolo 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, numero 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", ha inserito l'articolo 54 bis nel corpo del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165 del 2001) introducendo un regime di speciale tutela del pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia stato spettatore diretto in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Il DL 90 del 2014 (convertito nella Legge 114 del 2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari": ha modificato l'articolo 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing.

La Determinazione ANAC 6 del 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cosiddetto whistleblowing)" fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti - anche tecnici - da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina e per estendere l'istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione.

Successivamente, la Legge 30 novembre 2017, numero 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha:

- modificato l'articolo 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, numero 165 assicurando maggiori garanzie per coloro che effettuano segnalazioni di illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito lavorativo;
- previsto, per la prima volta, specifiche misure a tutela dei whistleblower nel settore privato, aggiungendo il comma 2-bis all'interno dell'articolo 6 del D.Lgs. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- introdotto tra i destinatari delle segnalazioni anche il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- investito l'ANAC del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e della titolarità di un autonomo potere sanzionatorio.

Con la Delibera ANAC 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-bis, del D.Lgs. 165 del 2001 (cosiddetto whistleblowing)" l'ANAC ha sostituito la precedente linea guida (Determinazione 6 del 2015) e ha fornito indicazioni relativamente:

- all'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione dell'istituto;
- alle modalità di gestione delle segnalazioni nelle Amministrazioni pubbliche e negli enti (incluse tempistiche di riferimento);
- alle procedure della stessa ANAC concernenti la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e delle comunicazioni di misure ritorsive.

Con il D.Lgs. 24 del 2023 è stata recepita la Direttiva 1937 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 ottobre 2019, riguardante "La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione". In particolare, il D.Lgs. 24 del 2023 ha esteso il campo di applicazione della disciplina, al fine di incoraggiare le segnalazioni e prevenire/contrastare fatti illeciti di diversa natura, estendendo la platea dei soggetti obbligati all'adozione di sistemi di gestione di segnalazione di illeciti, rafforzando i canali di segnalazione, ampliando, in aggiunta, sia le categorie di soggetti abilitati alle segnalazioni che, le tipologie di violazioni segnalabili. Inoltre, il legislatore ha potenziato le misure di protezione a tutela sia dei segnalanti che degli altri soggetti coinvolti/implicati o potenzialmente danneggiati dalla segnalazione.

Come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 24 del 2023, l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni - Cfr. Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", in seguito "linee guida ANAC", in sostituzione delle precedenti approvate con Delibera n. 469 del 2021, con l'obiettivo di fornire indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto nell'organizzazione dei propri modelli e canali di segnalazione.

Con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ANAC ha approvato le Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, dando indicazioni sulle modalità di gestione di tali canali. L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme ed

efficace della normativa sul whistleblowing e indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

Con delibera n. 479 del 26 novembre 2025, l'Autorità ha poi apportato modifiche ed integrazioni alle Linee guida sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, così da assicurare la coerenza dei contenuti con le indicazioni presenti superando alcune criticità segnalate dai soggetti tenuti ad applicare il D.Lgs. 24/2023.

Il presente Regolamento è aggiornato in coerenza con tali indicazioni.

In attuazione del disposto normativo e secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti emanati dall'ANAC, Sogei ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono, nel loro complesso, uno strumento di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi; esse trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei segnalanti che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare tali fatti presso gli organi preposti.

Le violazioni della disciplina in materia di whistleblowing costituiscono fonte di responsabilità disciplinare e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare vigente.

Come previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 del 2023, le segnalazioni possono essere effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o attraverso denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile. Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC. Inoltre, nell'ipotesi in cui una segnalazione di whistleblowing pongesse il RPCT in condizione di conflitto di interessi, il soggetto designato a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione, in Sogei, è il Chief Ethics Officer.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 24/2023, si informa altresì che i segnalanti possono avvalersi delle misure di sostegno messe a disposizione dagli Enti del Terzo Settore iscritti nell'apposito elenco pubblicato dall'ANAC. Tali enti forniscono assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalla normativa vigente e sui diritti del segnalante. Le informazioni relative agli ETS accreditati e alle modalità di accesso ai relativi servizi di supporto sono disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le modalità operative per la gestione delle fasi della segnalazione e per la tutela del segnalante.

## 2. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- segnalanti interni, intesi quali dipendenti, tirocinanti, altri soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- segnalanti esterni, intesi quali collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società ovvero agiscano per conto della stessa sulla base di specifici mandati quali consulenti, fornitori, partner;
- altri soggetti segnalanti informazioni acquisite:
  - nell'ambito di un rapporto di lavoro con Sogei nel frattempo terminato purché le informazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso;
  - durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali, laddove il rapporto di lavoro non è ancora iniziato;
  - durante lo svolgimento del periodo di prova presso la Società.

Le segnalazioni da parte di tali soggetti possono essere inviate mediante uno dei seguenti canali:

- la piattaforma informatica "Sistema di gestione delle condotte illecite (whistleblowing)" disponibile sul sito istituzionale [www.sogei.it](http://www.sogei.it) con link sulla home page;
- in forma orale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previa richiesta di appuntamento all'indirizzo [rpct@sogei.it](mailto:rpct@sogei.it). In caso di incontro diretto, è prevista la registrazione o la verbalizzazione dello stesso e la possibilità per il segnalante di modificare la verbalizzazione prima di sottoscriverla.

I canali interni sopra indicati sono strutturati in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nonché la protezione dei dati personali e la tracciabilità delle fasi di gestione, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alle Linee guida ANAC.

Sulla base di quanto previsto dagli articoli 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023, ove ne ricorrano i presupposti, i segnalanti possono altresì effettuare una segnalazione mediante l'utilizzo dei canali esterni istituiti dall'ANAC ([www.anticorruzione.it-whistleblowing](http://www.anticorruzione.it-whistleblowing)) le cui modalità di presentazione, nonché i contenuti e le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Autorità, sono disciplinati dall'articolo 7 del medesimo decreto. Resta inoltre ferma la possibilità di ricorrere alla "divulgazione pubblica", rendendo di pubblico dominio le informazioni su eventuali violazioni tramite la stampa, mezzi elettronici o comunque attraverso strumenti di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 24/2023.

### **3. SEGNALAZIONI RICEVIBILI**

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte illecite, avvenute o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, di cui si venga direttamente a conoscenza in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o ancor prima, durante il processo di selezione, ovvero in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.

In aggiunta, non sono considerate rilevanti:

- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 24 del 2023 le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di:

- a) disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del

riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- b) disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati; iv) misure restrittive dell'Unione Europea;
- c) disposizioni nazionali che consistono in illeciti civili, amministrativi, penali o contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 o violazioni del Modello ex D. Lgs. 231 del 2001. Tali illeciti e condotte non devono rientrare nelle categorie dei precedenti punti a) e b);
- d) disposizioni del D.Lgs. 24/2023, ivi comprese condotte che comportino ritorsioni nei confronti del segnalante, ostacoli o tentativi di ostacolo alla segnalazione, violazioni dell'obbligo di riservatezza o mancata istituzione e gestione dei canali di segnalazione.

Il segnalante è tenuto a indicare tutti gli elementi utili a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, di cui al paragrafo successivo, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Risulta comunque fondamentale che la denuncia presentata dal segnalante sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni anonime, ossia quelle in cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante, possono essere prese in considerazione quando risultino chiare evidenze della gravità e ammissibilità delle circostanze denunciate. Queste segnalazioni sono trattate e conservate dal RPCT come segnalazioni "ordinarie", non rientrando nell'istituto del Whistleblowing. Di conseguenza non si applica il presente Regolamento.

#### 4. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE A CURA DEL RPCT

Il RPCT opera in autonomia e indipendenza, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle informazioni contenute nella segnalazione.

Tutte le segnalazioni sono prese in carico dal RPCT che fornisce notifica di avvenuta ricezione al segnalante entro 7 giorni.

Eventuali segnalazioni inviate ad un soggetto diverso (es. Responsabili di struttura, Organismo di Vigilanza, Chief Ethics Officer, etc.) sono trasmesse entro il termine massimo di 7 giorni dal ricevimento al RPCT, fornendo contestualmente notifica della trasmissione al segnalante.

Il RPCT verifica, in primo luogo, la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, ovvero che la stessa sia stata effettuata da un soggetto legittimato e con oggetto rientrante nell'ambito delle "segnalazioni ricevibili" di cui al paragrafo precedente. Qualora la segnalazione risulti procedibile, il RPCT ne valuta l'ammissibilità, accertando la chiarezza delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e degli elementi utili a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati.

Qualora presente, il RPCT accerta altresì che la documentazione allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente e, eventualmente, procede alla richiesta di ulteriori elementi al segnalante per circostanziare quanto dichiarato, utilizzando lo stesso canale con cui la segnalazione è stata presentata.

Qualora la segnalazione sia relativa a violazioni rilevanti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. 231 del 2001, nonché alle violazioni del Modello ex D.Lgs. 231 del 2001, il RPCT trasmette all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV l'apposita informativa di ricezione di queste segnalazioni. Inoltre, nel caso in cui dalla segnalazione, una volta analizzata, risulti emergere una violazione della normativa o del Modello, il RPCT provvede a darne tempestiva informativa all'OdV.

Una volta espletata l'indagine preliminare, il RPCT:

- **nel caso di evidente e manifesta inammissibilità:** potrà decidere di archiviare la segnalazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante, e in caso di segnalante interno alle competenti funzioni per la valutazione di azioni di responsabilità disciplinare in caso di eventuali reati commessi (ad esempio calunnia, diffamazione);
- **nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, in tutto o in parte:** comunica al segnalante l'avvio dell'istruttoria interna che si sostanzia in un'attività di verifica

e di analisi e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti; durante tale fase, da concludere entro il termine di 30 giorni dall'avvio dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il *whistleblower*.

In questa fase di verifica e analisi della segnalazione il RPCT può avvalersi del supporto del Chief Ethics Officer e delle altre strutture di volta in volta competenti. Ultimata la fase istruttoria il RPCT:

- comunica al segnalante la conclusione;
- inoltra la segnalazione al Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, ovvero agli organi preposti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare;
- negli episodi più gravi, presenta denuncia all'Autorità Giudiziaria e, ove ne ricorrano i presupposti, effettua le competenti segnalazioni alla Corte dei conti e all'ANAC.

Il RPCT dovrà in ogni caso fornire un riscontro in merito alla lavorazione della segnalazione entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di notifica di ricevimento ovvero, in mancanza di notifica di ricezione, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il RPCT cancellerà sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Il RPCT periodicamente riferisce al Vertice aziendale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e ne tiene conto ai fini dell'aggiornamento del Piano.

Nel caso in cui la segnalazione ponga il RPCT in una situazione di conflitto di interessi, ovvero nel caso di una sua assenza prolungata, il soggetto designato a sostituirlo nella gestione della segnalazione è il Chief Ethics Officer.

## **5. TUTELA DEL SEGNALANTE**

Nell'ambito delle casistiche sopra indicate, il segnalante può trasmettere la segnalazione attraverso i canali previsti dal presente Regolamento.

Le tutele riconosciute al segnalante sono garantite sin dal momento della ricezione e presa in carico della segnalazione da parte del RPCT, che assicura la riservatezza

dell'identità del segnalante e la corretta gestione del procedimento, nel rispetto della normativa applicabile e delle disposizioni interne.

Le segnalazioni acquisite attraverso la piattaforma "[Sistema di gestione delle condotte illecite \(whistleblowing\)](#)", garantiscono la tutela del segnalante. Tale sistema, infatti, prevede l'uso di codici sostitutivi dei dati del segnalante affinché le segnalazioni possano essere elaborate in modalità anonima; rende inoltre possibile la successiva associazione delle stesse con l'identità dell'autore nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario, ovvero laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'articolo 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene comunque protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.Lgs. 24 del 2023, e in particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione (e la documentazione ad essa allegata) è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, numero 241: pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, sarà inoltrato soltanto il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

Il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa - avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro - determinata dalla segnalazione.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, numero 23.

In caso di controversia, grava sull'ente l'onere di dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione.

Per "misure ritorsive" si intendono comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in conseguenza della segnalazione e idonei a provocare un danno ingiusto al segnalante, quali, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento, la riduzione della retribuzione o la mancata promozione.

Le tutele previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 24 del 2023 in ambito di ritorsioni, si applicano, oltre che al segnalante, anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ovvero la persona fisica che assiste o supporta o fornisce consulenza al segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona o per i quali le stesse persone lavorano;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'ANAC, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 24 del 2023, svolge gli accertamenti di competenza su eventuali misure ritorsive e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi espressamente indicati.

La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la

denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

## **6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della normativa in materia di Privacy (articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 679 del 2016, articolo 2 *quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, è stato strutturato un sistema di gestione delle segnalazioni a garanzia degli interessati con specifica attribuzione di ruoli/responsabilità connesse al trattamento dei dati e relativa documentazione di contesto.

In particolare, si evidenzia che:

- il soggetto segnalante riceverà, in sede di segnalazione, una informativa che specifica, tra l'altro, le finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali, le figure/gli uffici ai quali i dati segnalati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della segnalazione e i diritti del segnalante con riferimento ai propri dati personali trattati;
- il sistema di segnalazioni prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: segnalazioni che sono state valutate non rilevanti ai sensi della presente procedura vengono archiviate e non ulteriormente trattate;

sono messe in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

ALLEGATO 2

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI

---

**ALLEGATO 2**

**CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI**

*Aggiornato alla data del 24 gennaio 2026*

*(ultimo provvedimento inserito: Decreto Legislativo 30 dicembre 2025 n. 211)*

<b>Art. 24</b> <b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>	Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
<b>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</i>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). <i>(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13</i>
<b>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
<b>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]</i>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5); 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.
<b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</i>	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

<p><b>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
<p><b>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).</p>
<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del Codice penale, in quanto compatibili.</p>
<p><b>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>

<p><b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<p><b>Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019</p>
<p><b>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</b></p>	<p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.</p>
<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</p> <p>se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.</p>
<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>

<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-<i>ter</i>, terzo comma;</li> <li>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.</li> </ol>
<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</p> <p>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p>
<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</li> </ol>

<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</li> </ol> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>
<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.</li> </ol>
<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</p>

<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i> ovvero attraverso l' introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</li> <li>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</li> </ol> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).</p>
<p><b>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
<p><b>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
<p><b>Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)</b></p> <p><i>[articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]</i></p>	<p>Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-<i>ter</i>, 617-<i>quater</i>, 617-<i>sexies</i>, 635- <i>bis</i>, 635-<i>quater</i> e 635-<i>quinquies</i> ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.</p>
<p><b>Art. 24-<i>ter</i> Delitti di criminalità organizzata</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015</p>

<p><b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601- bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>

<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)</b>  <i>(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)</i></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
<p><b>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.  Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.  I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>

<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</b>  <i>[comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
---	---

<p><b>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
<p><b>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</b></p> <p><b>(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</b></p>	<p><u>Art. 1 L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p> <p>-----</p> <p><i>AGGIORNAMENTO (1)</i></p> <p><i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro".</i></p> <p><u>Art. 2. L. 895/1967</u></p> <p>Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>-----</p>

*AGGIORNAMENTO (1)*

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".*

Art. 2-bis. L. 895/1967

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3. L. 895/1967

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

-----  
*AGGIORNAMENTO (5)*

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".*

Art. 4. L. 895/1967

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

-----  
*AGGIORNAMENTO (1)*

*Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".*

	<p><u>Art. 6. L. 895/1967</u>          Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p><u>Art. 23. L. 110/1975</u>          Sono considerate clandestine:          le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;          le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;          È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.          Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.          Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.          La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.          Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.          Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'Interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.</p> <p>-----  <b>AGGIORNAMENTO (1)</b>  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:</i>          1) <i>al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";</i>          2) <i>al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";</i>          3) <i>al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".</i></p>
<b>Art. 25</b> <b>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</b>	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024
<b>Concussione (art. 317 c.p.)</b> <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
<b>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</b> <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</b></p>	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
<p><b>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</p> <p>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.</p>
<p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</b></p> <p><i>[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>
<p><b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</b></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>
<p><b>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</b></p>	<p>Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.</p>
<p><b>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>

<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <p>ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).</p> <p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p> <p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p>
--	---

<p><b>Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</p> <p>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.</p> <p>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>
<p><b>Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>
<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
<p><b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 112/2024]</i></p>	<p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p>
<p><b>Art. 25-bis</b> <b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
<p><b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457,</p>

	ridotta di un terzo.
<b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</b>	È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate; la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
<b>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</b>	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
<b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</b>	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
<b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</b>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</b>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.

<b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</b>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
<b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</b>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
<b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</b>	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<b>Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</b>	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
<b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</b>	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
<b>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</b>	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.
<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>	Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b> <i>[articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</i>	Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [c.p. 473, 474].
<b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</b>	Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</b>	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<b>Art. 25-ter</b> <b>Reati societari</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023
<b>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</b>  <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

<p><b>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</b></p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</li> <li>le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</li> <li>le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</li> <li>le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</li> </ul> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
<p><b>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p><b>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>

<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</b></p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 262/2005]</i></p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p><b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</b></p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b></p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>

## ALLEGATO 2

## CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI

<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b></p> <p><i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</i></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
<p><b>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</b></p>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><b>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]</i></p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.</p>
<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. n. 224/2023]</i></p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.</p>
<p><b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</b></p> <p><i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue</p>

	l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32- <i>bis</i> del codice penale.
<b>Art. 25-<i>quater</i></b> <b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
<b>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</b>	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.
<b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-<i>bis</i> c.p.)</b>	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
<b>Assistenza agli associati (art. 270-<i>ter</i> c.p.)</b>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270- <i>bis</i> è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
<b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quater</i> c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- <i>bis</i> , arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
<b>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-<i>quater</i>.1)</b>  <i>[Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</i>	Fuori dai casi di cui agli articoli 270- <i>bis</i> e 270- <i>quater</i> , chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> , è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
<b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-<i>quinquies</i> c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- <i>bis</i> , addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
<b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-<i>quinquies</i>.1 c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270- <i>bis</i> e 270- <i>quater</i> .1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- <i>sexies</i> è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o

	custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</b>	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
<b>Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)</b> <i>[Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]</i>	Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.
<b>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</b>	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
<b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</b>	Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni Venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
<b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

<p><b>Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</b></p>	<p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol> <p>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</p>
<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
<p><b>Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-<i>bis</i> e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-<i>bis</i>.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>
<p><b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
<p><b>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</b></p>	<p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Per i promotori la pena è aumentata.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>
<p><b>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>

	Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
<b>Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</b>	Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
<b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</b>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
<b>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</b>	Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.
<b>Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</b>	Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente
<b>Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</b>	Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

<b>Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</b>	Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
<b>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</b>	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p> <p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
<b>Art. 25-quarter.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</b>	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

	<p>La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</li> <li>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</li> </ol> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>
<b>Art. 25-quinquies</b> <b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
<b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</b>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p>
<b>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</li> <li>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</li> </ol> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p>
<b>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</li> </ol> <p>recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.</p> <p>Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non</p>

	<p>eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.</p>
<p><b>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-<i>quater</i>)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-<i>ter</i>, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</p> <p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
<p><b>Pornografia virtuale (art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</b></p> <p><i>[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</i></p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</b></p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
<p><b>Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)</b></p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p>

	<p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</li> <li>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</li> <li>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ol> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</li> <li>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</li> </ol> <p>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
<p><b>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
<p><b>Art. 25-sexies</b> <b>Reati di abuso di mercato</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005</p>
<p><b>Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 132/2025]</i></p>	<p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.</p> <p>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>

<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>
<p><b>Art. 187- quinquies TUF Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b></p>	<p>Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)</p>
<p><b>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</b></p>	<p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>
<p><b>Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</b></p>	<p>Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p>
<p><b>Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b></p>	<p><b>Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018</b></p>
<p><b>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p>

	<p>Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<b>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</b>	<p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesionigravissime è della reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</p> <p>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</p>
<b>Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021</p>
<b>Ricettazione (art. 648 c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
<b>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p>

	<p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p><b>Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p><b>Art. 25-octies.1</b></p> <p><b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023</p>
<p><b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo</p>

	<p>444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
<p><b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-<i>quater</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
<p><b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-<i>ter</i> c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.</p>
<p><b>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-<i>bis</i>)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i> è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</p>
<p><b>Art. 25-<i>octies</i>.1, comma 2</b> <b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021</p>

	<p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
<p><b>Art. 25-octies.2</b>  <b>Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025</p>
<p><b>Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)</b>  <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:</p> <p>a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanZIA a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;</p> <p>b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;</p> <p>c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;</p> <p>d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;</p> <p>e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie.</p> <p>2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:</p> <p>a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;</p> <p>b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.</p> <p>(...)</p> <p>5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.</p>
<p><b>Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)</b>  <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione.</p> <p>2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle</p>

	autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. (...)
<b>Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)</b> <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</i>	1. Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. (...)
<b>Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)</b> <i>[comma introdotto dal D.Lgs. n. 211/2025]</i>	1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o in qualunque modo effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone. La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone]. 1-bis Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata. (...)
<b>Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024
<b>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)</b> <i>[articolo modificato dalla Legge n. 132/2025]</i>	Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; e) (soppresso) f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi

	<p>fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>
<p><b>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma3)</b></p>	<p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>
<p><b>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i></p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</b></p>	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p>

<p><b>audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i></p>	<p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p>
--	---

	<p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<p><b>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-<i>septies</i> L. n. 633/1941)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 166/2024]</i></p>	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-<i>ter</i>, comma 1, si applica anche:</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge.</p>
<p><b>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-<i>octies</i> L. n.633/1941)</b></p>	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Art. 25-<i>decies</i></b> <b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p><b>Art. 25-<i>undecies</i></b> <b>Reati ambientali</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023</p>
<p><b>Inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</p>

<p><b>Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
<p><b>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.)</b></p>	<p>Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-<i>bis</i> e 452-<i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>
<p><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</p> <p>La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.)</b></p>	<p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</p> <p>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-<i>bis</i> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-<i>bis</i> sono aumentate.</p> <p>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>
<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.</p>

<p><b>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</b></p>	<p><u>Art. 1</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p><u>Art. 2</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in</p>
---	---

	<p>una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodicimesi.</p> <p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p><u>Art. 3-bis</u></p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p><u>Art. 6</u></p> <p>1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p>
--	---

	<p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p>Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
<p><b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</b></p>	<p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila</p>

	<p>euro a centoventimila euro.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p> <p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p>

	<p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.  Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.  1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.1640  3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.  3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:  a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;  b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.  Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.  3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).  5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.  6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.  7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta</p>
--	--

	<p>euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.</p> <p>9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
<p><b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)</b></p>	<p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
<p><b>Spedizione illegale di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si</p>

	<p>applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.</p> <p>3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.</p> <p>5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.</p> <p>6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e</p>
--	--

	<p>5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.</p> <p>9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.</p> <p>10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.</p> <p>11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione nel Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.</p> <p>12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.</p>
<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</li> </ol> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p>

	<p>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i>, con la limitazione di cui all'articolo 33.</p> <p>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.</p> <p>È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
<p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-<i>bis</i>)</b></p>	<p>I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da</p>

	<p>euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p> <p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta</p> <p>Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
<p><b>Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</b></p>	<p>(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti</p>

	<p>imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordices</i>, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
<p><b>Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
<p><b>Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
<p><b>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</b></p>	<p><u>Art. 3</u></p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di</p>

	<p>impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p><b>Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:</p> <p>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</p> <p>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</p> <p>Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
<p><b>Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</i></p>	<p>1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o</p>

	<p>deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</p> <p>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.</p>
<p><b>Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</i></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.</p> <p>2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-<i>bis</i>, 255-<i>ter</i>, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.</p> <p>3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p> <p>3-<i>bis</i>. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.</p> <p>3-<i>ter</i>. Se ai fatti di cui al comma 3-<i>bis</i> segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.</p> <p>4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-<i>bis</i> sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-<i>bis</i>, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.</p>

<p><b>Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]</i></p>	<p>Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.</p>
<p><b>Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
<p><b>Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.</p>
<p><b>Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023</p>
<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</b></p> <p><i>[articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</i></p>	<p>(...)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</li> <li>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</li> <li>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</li> <li>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</li> </ul> <p>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</li> <li>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</li> </ul> <p>(...)</p> <p>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero</p>

	riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</b>  <i>[articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]</i>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</li> <li>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</li> <li>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</li> </ul>
<b>Art. 25-terdecies</b> <b>Razzismo e xenofobia</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
<b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</b>  <i>[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</li> <li>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</li> </ul> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
<b>Art. 25-quaterdecies</b> <b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019
<b>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</b>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la</p>

	reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
<b>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)</b>	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, comunque, organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero-Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
<b>Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> Reati tributari</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
<b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</b>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>

<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
<p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
<p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
<p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p>
<p><b>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un</p>

<p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anchemediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>
<p><b>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).</p>
<p><b>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</b></p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</p>
<p><b>Art. 25-sexiesdecies Contrabbando</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024</p>
<p><b>Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:</p> <p>a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;</p> <p>b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.</p> <p>La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.</p>
<p><b>Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.</p>

<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:</p> <p>a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia;</p> <p>b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:</p> <p>a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;</p> <p>b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'articolo 65. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p>
<p><b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>
<p><b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.</p>
<p><b>Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.</p>
<p><b>Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.</p> <p>Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:</p> <p>a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;</p> <p>b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p>

	<p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.</p>
<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
<p><b>Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)</b></p>	<p>Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.</p>
<p><b>Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)</b> <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 81/2025]</i></p>	<p>Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto</p>

	<p>compresso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>e) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;</p> <p>e-bis) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.</p> <p>Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni:</p> <p>a) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;</p> <p>b) quando l'ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.</p>
<p><b>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)</b></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p> <p>a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici;</p> <p>b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</p> <p>c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;</p> <p>d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;</p> <p>e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;</p> <p>f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;</p> <p>g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate.</p> <p>La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.</p> <p>Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.</p> <p>Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una</p>

	somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.
<b>Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)</b>	<p>Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.</p> <p>Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000.</p> <p>Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:</p> <p>a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro;</p> <p>b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro.</p> <p>Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.</p>
<b>Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)</b>	<p>Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.</p> <p>Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.</p> <p>La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.</p> <p>Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</p> <p>Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.</p>
<b>Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)</b>	Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.
<b>Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)</b>	<p>È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:</p> <p>a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;</p>

	<p>b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.</p> <p>Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.</p> <p>L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.</p>
<b>Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)</b>	<p>Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.</p> <p>Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa.</p> <p>L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.</p>
<b>Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)</b>	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento:</p> <p>a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza;</p> <p>b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verifica od altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione.</p> <p>Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se il fatto è commesso da un fabbricante.</p> <p>Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.</p>
<b>Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024
<b>Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>

<b>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</b>	Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
<b>Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
<b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</b>	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</b>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
<b>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</b>	Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</b>	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
<b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</b>	Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro

	<p>carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>
<b>Contraffazione di opere d'arte (art. 518- quaterdecies c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</li> <li>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</li> <li>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</li> <li>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</li> </ol> <p>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</p>
<b>Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022</p>
<b>Riciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.</p>
<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</p>
<b>Art. 25-undevicies Delitti contro gli animali</b>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025</p>
<b>Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.</p> <p>Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.</p>

<b>Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)</b>	Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
<b>Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
<b>Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)</b>	Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma 4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
<b>Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)</b>	Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni
<b>Art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
<b>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</b>	Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
<b>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</b>	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

<b>Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</b>	<p>Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.</p> <p>La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.</p>
<b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</b>	<p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p> <p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b>  <i>[articolo modificato dalla L. n. 206/2023]</i>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
<b>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-<i>quater</i> c.p.)</b>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p>

	I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
<b>L. n. 146/2006</b> <b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>	
<b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle</p>

	<p>ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.</p> <p>I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".</p>
<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p>
<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>

<p><b>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
<p><b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>

	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
<b>Le seguenti fattispecie non integrano reati presupposto alla responsabilità dell'ente, ma ipotesi di responsabilità amministrativa in relazioni alle quali si applicano gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/2001</b>	
<b>D.Lgs. 129/2024 Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.</b>	
<b>Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)</b>	L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (UE) 2023/1114: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 32. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate al comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.
<b>Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)</b>	Ai fini del presente regolamento, si considera che vi sia abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le cripto-attività cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'utilizzo di informazioni privilegiate tramite annullamento o modifica di un ordine concernente cripto-attività al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. L'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate ovvero utilizzare informazioni privilegiate sulle cripto-attività per acquisire o per cedere tali cripto-attività, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi. Nessuno può raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate. Nessuno in possesso di informazioni privilegiate sulle cripto-attività raccomanda o induce un'altra persona sulla base di tali informazioni privilegiate: a) ad acquistare o cedere tali cripto-attività; o b) ad annullare o modificare un ordine riguardante tali cripto-attività.

	<p>Il ricorso a una raccomandazione o a una induzione di cui al paragrafo 3 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre a tale raccomandazione o induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.</p> <p>Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;</li> <li>b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente, dell'offerente, o della persona che richiede ammissione alla negoziazione;</li> <li>c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione o in relazione al suo ruolo nella tecnologia a registro distribuito o in una tecnologia analoga; oppure</li> <li>d) è coinvolto in attività criminali.</li> </ul> <p>Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.</p> <p>Quando la persona di cui al paragrafo 1 è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.</p>
<p><b>Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)</b></p>	<p>Nessuno in possesso di informazioni privilegiate può divulgare illecitamente tali informazioni ad altre persone, tranne nel caso in cui tale divulgazione avvenga nell'ambito del normale esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione.</p> <p>La divulgazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 89, paragrafo 4, si intende come divulgazione illecita di informazioni privilegiate quando la persona che divulga la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che essa si basa su informazioni privilegiate.</p>
<p><b>Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)</b></p>	<p>A nessuno è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.</p> <p>Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le attività seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) salvo che per motivi legittimi, concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra condotta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività;</li> <li>ii) fissi, o sia suscettibile di fissare, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale;</li> </ul> </li> <li>b) concludere un'operazione, collocare un ordine di negoziazione o porre in essere qualsiasi altra attività o condotta che incida o possa incidere sul prezzo di una o più cripto-attività utilizzando uno strumento fittizio o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;</li> <li>c) diffondere informazioni attraverso i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo che forniscano, o è probabile che forniscano, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una o più cripto-attività, o che fissino, o è probabile che fissino, il prezzo di una o più cripto-attività a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di informazioni non confermate, qualora la persona responsabile della diffusione sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti.</li> </ul> <p>Sono considerate manipolazione del mercato, tra l'altro, le condotte seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'acquisizione di una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di una cripto-attività, che abbia o possa avere l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita oppure crei, o possa creare, altre condizioni commerciali inique;</li> <li>b) l'inoltro di ordini a una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, compresa qualsiasi</li> </ul>

ALLEGATO 2

CATALOGO DEI REATI PRESUPPOSTO CON LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI

---

	<p>cancellazione o modifica degli stessi, mediante qualsiasi mezzo di negoziazione disponibile, e che produca uno degli effetti di cui al paragrafo 2, lettera a), attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i) la compromissione o il ritardo del funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;</li><li>ii) l'esecuzione di azioni intese a ostacolare l'individuazione di ordini autentici sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività da parte delle altre persone o qualsiasi attività che possa avere tale effetto, anche mediante l'inserimento di ordini che determinano la destabilizzazione del normale funzionamento della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;</li><li>iii) la creazione di un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di una cripto-attività, in particolare mediante l'inserimento di ordini per avviare o aggravare una tendenza, o l'esecuzione di qualsiasi attività che possa avere tale effetto;</li></ul> <p>c) l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su una cripto-attività, nella quale si sono prese posizioni in precedenza, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sul prezzo di detta cripto-attività, senza avere nel contempo reso pubblico detto conflitto di interesse in modo adeguato ed efficace.</p>
--	---